

**FEDERAZIONE ITALIANA VELA**  
**REGOLAMENTO ALLO STATUTO**

**CAPO I – NORME GENERALI**

**Art. 1 - Scopi e fini istituzionali della FIV**

**1.** In attuazione dello Statuto federale, con particolare riguardo all'art. 2, la FIV, attraverso la propria organizzazione federale persegue e realizza i fini istituzionali per mezzo degli organi e dei soggetti in esso previsti.

**Art. 2 – Organizzazione federale**

**1.** La FIV si articola in organi centrali, organi periferici, organi di giustizia, altri organismi e strutture federali.

**2 –** Sono organi centrali:

- L'Assemblea Nazionale
- il Presidente della federazione
- il Consiglio Federale
- il Consiglio di Presidenza
- il Collegio dei Revisori dei Conti

**3 –** Sono organi periferici:

- le Assemblee Zonali
- il Presidente del Comitato Zonale
- il Comitato Zonale
- i Delegati Zonali
- i Revisori dei Conti zonali

**4 –** Sono organi di giustizia:

- la Corte Federale
- la Commissione Disciplinare
- il Giudice Disciplinare Sportivo
- il Procuratore federale

**5 –** Sono altri organismi:

- il Presidente Onorario
- il Comitato d'Onore
- la Segreteria Federale

**6 –** Sono strutture federali:

- la Consulta dei Presidenti di Zona
- la Giuria d'Appello
- la Commissione Affiliazioni e Tesseramento
- i Settori federali e le Commissioni Permanenti Consultive
- la Commissione Medica
- la Commissione Antidoping
- il Medico federale
- gli altri organismi eventualmente istituiti dal Consiglio federale.

**Art. 3 – Soggetti della FIV**

**1 –** I soggetti della FIV sono quelli elencati all'Art. 14 dello Statuto

**Art. 4 – Affiliazioni – Tesseramento – Anno sportivo**

**1 –** La Segreteria federale provvede annualmente all'affiliazione degli Affiliati, delle Società e delle Associazioni sportive, ed al tesseramento secondo le norme del presente Regolamento.

**2 –** Le richieste di tesseramento o di rinnovo devono essere presentate alla Segreteria federale, tramite l'Affiliato di appartenenza nel rispetto delle normative previste, delle modalità e del presente Regolamento

**3 –** Per anno sportivo si intende l'anno solare di riferimento.

**CAPO II - AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO**

**Sez. I - AFFILIATI**

### **Art. 5 – Affiliazione**

**1** – Possono affiliarsi alla FIV le Società e le Associazioni sportive dilettantistiche regolarmente costituite con l'osservanza delle norme statutarie, che perseguano scopi in armonia con quelli propri della FIV ai sensi degli artt. 1 e 2 dello Statuto federale ed operino secondo i principi e lo spirito del vigente Statuto e dei Regolamenti della FIV.

**2** – Con l'affiliazione le Società e le Associazioni sportive dilettantistiche possono svolgere le attività della FIV previste dallo Statuto e disciplinate dai Regolamenti e dalle Normative federali

### **Art. 6 – Requisiti**

**1** – Per ottenere l'affiliazione, le Società e le Associazioni sportive dilettantistiche devono essere regolarmente costituite ai sensi di legge e rette da uno Statuto approvato dall'organo societario o associativo competente, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 dello Statuto federale.

### **Art. 7 – Procedura per l'affiliazione**

**1** – Per ottenere l'affiliazione alla FIV le Società e le Associazioni Sportive dilettantistiche dovranno presentare idonea domanda al Consiglio federale per il tramite del competente Comitato di Zona. Lo Statuto e la documentazione richiesta per testimoniare il possesso dei requisiti richiesti devono essere depositati presso la Segreteria Generale della FIV a norma dell'Art. 4, comma 4 dello Statuto.

**2** – Alla domanda dovranno essere allegati:

- quota di "buon ingresso" o una tantum, fissata dal Consiglio federale e restituibile in caso di non accoglimento della domanda;
- atto scritto di costituzione e copia dello Statuto e dei Regolamenti sociali
- elenco nominativo dei componenti il Consiglio Direttivo e degli altri Organi statutari, corredato dei rispettivi indirizzi, di posta elettronica, se esistente, e numeri telefonici.
- elenco nominativo dei Soci distinti per categoria: minimo 20 associati (vedi Art. 4, comma 3 dello Statuto FIV)
- elenco descrittivo delle barche sociali e di proprietà dei Soci, distinti per classi e corredati degli eventuali numeri velici
- elaborati tecnico – descrittivi della sede sociale e descrizione delle attrezzature nautico – sportive e/o della base nautica
- facsimile del guidone sociale in disegno a colori

nei limiti delle disposizioni di legge relative alla privacy.

**4** – La Società o Associazione sportiva deve dimostrare la titolarità del possesso e/o dell'uso sia della Sede sociale che della Base Nautica, sia, ancora, delle attrezzature nautico – sportive. Considerate le finalità delle Società ed Associazioni sportive affiliate anche sotto il profilo organizzativo delle regate, il Consiglio federale, per concedere l'affiliazione, terrà nel debito conto sia la Sede sociale che la Base Nautica e/o le attrezzature nautico – sportive, in mancanza delle quali l'affiliazione stessa potrà non essere concessa.

**5** – Il Consiglio federale valuterà, nell'elenco delle barche di proprietà della Società o Associazione, l'esistenza di mezzi idonei all'organizzazione dell'attività velica, con particolare attenzione ai mezzi sia di assistenza e soccorso in acqua (gommoni, ecc.) che per l'addestramento, che per l'agonismo.

**6** - Il Consiglio Federale, previo parere non vincolante del Comitato di Zona, istruisce la domanda per mezzo della Commissione Affiliazioni e Tesseramento di cui al successivo art. 53 del presente Regolamento. Il Consiglio Federale prende collegialmente in esame la domanda per la eventuale approvazione entro 90 giorni dal deposito presso la Segreteria Generale, salvo che non venga rinviata al richiedente per le opportune modifiche in caso di difformità. Trascorso comunque il termine di 90 giorni senza tale rinvio lo Statuto si intende approvato.

### **Art. 8 – Dello Statuto**

**1** - Lo Statuto sociale, di cui al precedente art. 7, comma 2, redatto a norma delle vigenti disposizioni del Codice Civile e nel rispetto dei requisiti imposti dalla legislazione statale, deve perseguire i principi generali contenuti nello Statuto della Federazione, al quale devono conformarsi le normative sociali.

**2** - Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto, nel quale deve essere indicata la sede sociale.

**3** - Nello statuto delle società e associazioni sportive dilettantistiche deve essere espressamente richiamato l'obbligo di osservare la normativa federale sull'affiliazione, le norme dello statuto e dei regolamenti federali, nonché le prescrizioni e le direttive emanate dal CONI, dalla Federazione Italiana Vela "FIV" e dalla Federazione Internazionale della Vela "ISAF".

### **Art. 9 – Della sede sociale e delle attrezzature**

**1** – Per le peculiarità dello sport della vela, una Società o Associazione sportiva dilettantistica che richiede l'affiliazione alla FIV deve poter dimostrare di essere in possesso di una adeguata Sede sociale e di idonee attrezzature nautico – sportive e/o Base Nautica, ed in particolare, a norma di quanto stabilito all'art. 4 comma 3 dello Statuto:

a) Sede Sociale: situata nella località di residenza e fornita delle seguenti dotazioni minime:

- Segreteria
- locali ad uso sociale

- sala riunioni (opzionale)
  - servizi sociali vari
- b) Attrezzature Nautico – Sportive e/o Base Nautica: situate nella città di residenza in prossimità di idoneo specchio acqueo che consenta lo svolgimento dello sport della vela. In particolare le attrezzature nautico – sportive dovranno avere i seguenti requisiti minimi:

- area (anche scoperta) per ricovero barche, carrelli e mezzi di assistenza. Superficie minima mq. 100
- scivolo o idoneo accesso delle barche allo specchio acqueo
- ormeggi o scivolo per i mezzi di assistenza
- spogliatoi divisi per uomini e donne (anche realizzati con strutture mobili)
- docce divise per uomini e donne (anche all'aperto)
- parcheggi per vetture (anche di uso pubblico)
- zona per riunioni di istruzione (anche all'aperto)

Oltre a ciò la Società o Associazione deve elencare:

- boe per campi di regata : numero e tipo con relativi mezzi di ormeggio
- dotazione bandiere per regata: numero, tipo e dimensioni
- dotazione apparati radioelettrici per organizzazione ed assistenza regate (numero, tipo, se omologati, autorizzazione all'uso, stazione a terra se esistente, ecc.)
- anemometri, cronometro, albero segnali, ecc.
- eventuali mezzi elettronici per posa campi di regata (GPS, Loran, bussole, ecc.)
- eventuale computer, stampanti e programma calcolo classifiche

#### **Art. 10 – Sede sociale degli Affiliati**

1 - La Sede sociale risultante dalla documentazione di prima affiliazione o riaffiliazione è la sola valida a tutti gli effetti nei confronti della FIV per il recapito e la notifica degli atti ufficiali della FIV

2 – Gli atti ufficiali della FIV per i quali non siano previste particolarità di notifica, si intendono conosciuti dagli Affiliati all'atto della loro pubblicazione sul sito internet ufficiale della Federazione ([www.federvela.it](http://www.federvela.it)). Gli atti che acquisiscono efficacia con la notifica devono essere notificati con mezzi che assicurino la ricezione degli stessi (Raccomandata, fax, e-mail).

3 – La variazione di Sede sociale dovrà essere deliberata dall'assemblea dell'Affiliato e dovrà essere comunicata alla Segreteria FIV entro 15 giorni dalla stessa, allegando il relativo verbale.

4 - La Segreteria federale, constatata la ritualità della richiesta, provvederà alla variazione.

5 – La sede sociale può essere trasferita solo nell'ambito della stessa Zona.

#### **Art. 11 – Localizzazione della Società o Associazione sportiva**

1 - Ove la nuova Società o Associazione sportiva risieda in località priva di specchi d'acqua e, quindi, utilizzi una base nautica ed attrezzature nautico – sportive localizzate in altra Zona FIV, il Consiglio federale acquisirà i pareri non vincolanti dei Comitati di Zona di competenza.

2 - La Base Nautica determina l'appartenenza al Comitato zonale nell'ambito del cui territorio di competenza la Società deve svolgere la propria attività sportiva anche nel caso di localizzazione della Sede sociale in altra Zona.

3 – Ove l'affiliazione venga concessa, la nuova Società o Associazione sarà abbinata alla Zona relativa alla localizzazione della Base Nautica.

#### **Art 12 – Scelta della denominazione**

1 – Gli Affiliati possono liberamente scegliere la propria denominazione.

2 – A norma dell'art. 90 comma 17 delle legge 27/12/2002 n. 289 e successive modificazioni occorre aggiungere alla propria denominazione l'indicazione della finalità sportiva e della ragione sociale dilettantistica.

3 – Non sono ammesse:

- denominazioni simili a quelle di altre Società o Associazioni già affiliate, tali da poter generare confusione
- denominazioni di qualsiasi partito o movimento politico
- denominazioni in contrasto con i principi di civile convivenza.

#### **Art. 13 – Affiliazione di nuove Sezioni o Gruppi Vela L.N.I.**

1 – L'affiliazione diretta di nuove Sezioni o Gruppi vela della Lega Navale Italiana potrà avvenire solo sulla base delle disposizioni di cui sopra..

2 – La documentazione da presentare deve contenere anche:

- copia della determinazione con la quale la Presidenza Nazionale della L.N.I. ha trasformato la delegazione in Sezione (in sostituzione dell'atto costitutivo, presente nelle pratiche di Società e Associazioni)
- copia del Regolamento del Gruppo Vela L.N.I. della Sezione (secondo il fac-simile stilato a seguito degli accordi CONI – FIV – LNI Presidenza Nazionale)
- copia del verbale assembleare con il quale è stato approvato il Regolamento del Gruppo Vela L.N.I.

3 – Per disposizioni della Presidenza Nazionale della Lega Navale Italiana le pratiche di affiliazione relative ai gruppi Sportivi L.N.I. possono riguardare solamente le Sezioni L.N.I. e non le Delegazioni.

#### **Art. 14 – Termini per le affiliazioni**

1 – La domanda di prima affiliazione può essere presentata in qualunque momento di ogni anno sportivo e sarà esaminata dal Consiglio federale nella prima riunione utile successiva con la disciplina di cui all'art. 7, comma 6 del presente Regolamento.

2 – La prima affiliazione decorre dalla data di accoglimento della stessa da parte del Consiglio federale

#### **Art. 15 – Termini per la riaffiliazione**

1 - Ogni Società Affiliata è tenuta a rinnovare annualmente la propria affiliazione entro il 31 gennaio, secondo la normativa fissata dal Consiglio Federale.

Per poter rinnovare l'affiliazione annuale *"on line"* la Società dovrà:

- disporre di un computer dotato di stampante, con accesso ad Internet;
- collegarsi, tramite i propri codici di accesso, all'area Internet federale dedicata al Tesseramento On Line provvedendo:
  - 1) a compilare la Scheda Società per l'affiliazione annuale;
  - 2) a tesserare il Presidente ed i componenti il Consiglio Direttivo della Società

Le Società che rinnoveranno l'affiliazione dopo il 31 gennaio dovranno pagare una mora pari al 50% della quota di riaffiliazione

2 - Società Inadempienti:

Alle Società che non provvederanno a rinnovare la propria affiliazione annuale nei termini e nei modi previsti al punto precedente, la Segreteria Federale invierà, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, formale richiamo con un ulteriore termine di dieci giorni, dal ricevimento del formale richiamo, per provvedere al rinnovo ed al tesseramento degli organi direttivi versando la prescritta tassa di mora. Se ciò non avverrà alla Società sarà comunicata la cessazione di appartenenza alla FIV prevista all'Art. 6 comma 2 lettere c) ed e) dello Statuto. Decadendo in tal guisa il rapporto associativo alla FIV, ogni successiva richiesta di riammissione, se accolta, equivale a nuova affiliazione ed è, di conseguenza, subordinata all'osservanza ex-novo delle relative procedure.

#### **Art 16 – Rappresentanza sociale**

1 – La rappresentanza sociale nei confronti della FIV spetta al Presidente o a coloro ai quali un tale potere sia riconosciuto dalla statuto sociale, purché risultino regolarmente Tesserati alla FIV per l'anno in corso.

### **Sez. II - ATTI MODIFICATIVI**

#### **Art . 17 – Cambio di denominazione**

1 – E' ammessa la modifica della propria denominazione sociale. In tal caso è necessario allegare alla formale richiesta la relativa deliberazione assunta dai competenti organi sociali.

2 – Il cambio di denominazione sociale per variazione della natura giuridica è sempre consentito.

3 – La modifica deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio federale. Un eventuale diniego deve essere motivato

4 – Il cambio di denominazione, una volta approvato, sarà comunicato al Comitato zonale di competenza ed entrerà in vigore nell'anno sportivo successivo.

5 – I soci dell'Affiliato resteranno Tesserati con la nuova denominazione.

#### **Art. 18 – Abbinamenti**

1 – Gli Affiliati possono aggiungere alla propria denominazione sociale quella di un prodotto, di una o più ditte, Enti ed organizzazioni commerciali.

2 - In questi casi gli Affiliati sono tenuti al rispetto della vigente Normativa federale sull'Uso della Pubblicità.

#### **Art. 19 – Modifiche agli Statuti degli Affiliati - Verifiche**

1 - Le eventuali modifiche apportate dagli Affiliati al proprio Statuto e/o Regolamenti con l'osservanza delle condizioni stabilite dallo Statuto stesso, devono essere trasmesse al Consiglio Federale per l'approvazione.

2 - A tal fine gli Affiliati dovranno inviare al Consiglio Federale copia del verbale dell'Assemblea che ha adottato i provvedimenti di modifica, unitamente al testo integrale aggiornato dello Statuto Sociale.

3 - Detti documenti devono essere certificati conformi agli originali con firma del Presidente della Società.

4 – Gli Affiliati potranno essere sottoposti a verifica della persistenza dei requisiti per l'affiliazione, da parte di un organismo di controllo FIV costituito ed operante secondo la disciplina del successivo art. 24 del presente Regolamento

#### **Art. 20 - Fusione e incorporazione di Affiliati**

1 - Nel caso di fusione di più Affiliati, il nuovo Affiliato potrà assumere la denominazione di uno qualsiasi dei precedenti Affiliati ovvero una nuova denominazione sociale. L'Affiliato nato dalla fusione si darà un proprio Statuto e nuovi organi sociali.

- 2 – In caso di incorporazione, la incorporante mantiene statuto e consiglio direttivo originari. Può indifferentemente mantenere la propria denominazione, ovvero assumere quella dell’Affiliato incorporato o una nuova denominazione.
- 3 - Al soggetto sorto dalla fusione sono riconosciuti il rango e l’anzianità federale più elevati fra quelli cui hanno diritto gli Affiliati che hanno concorso alla fusione, nonché tutti i diritti, doveri, ed obbligazioni patrimoniali che facevano capo ai soggetti interessati alla fusione.
- 4 - Il soggetto sorto dalla incorporazione mantiene il rango e l’anzianità federale dell’Affiliato incorporante; mantiene, altresì, integri tutti i diritti, doveri e obbligazioni patrimoniali facenti capo ai soggetti interessati alla incorporazione.
- 5 – Alla domanda di approvazione della fusione o della incorporazione devono essere allegati, in copia autentica, i verbali delle assemblee degli Affiliati che hanno deliberato la fusione o incorporazione, nonché l’eventuale atto costitutivo e Statuto dell’Affiliato che sorge dalla fusione.
- 6 – In caso di incorporazione il soggetto Affiliato incorporante mantiene lo stato precedente..

#### **Art. 21 – Modalità**

- 1 – Le richieste di fusione e incorporazione devono essere presentate al Consiglio federale entro il 15 ottobre. Le richieste saranno istruite dalla Segreteria federale e sottoposte a delibera del Consiglio federale in occasione della prima riunione utile.
- 2 – La Segreteria provvederà a notificare la delibera agli Affiliati interessati ed al competente Comitato Zonale. La fusione e/o la incorporazione avrà decorrenza dall’inizio del nuovo anno sportivo.
- 3 - Il diniego di approvazione deve essere motivato.
- 4 – L’approvazione dell’atto di incorporazione o di fusione non può in ogni caso essere concessa se i soggetti interessati non risultino in regola con il pagamento delle quote federali e di altri eventuali debiti esistenti nei riguardi della FIV
- 5 – Nessun atto di fusione o incorporazione tra Affiliati può ritenersi validamente assunto se i soggetti interessati non risultino singolarmente Affiliati alla FIV per l’anno in corso.
- 6 – Non sono consentite fusioni o incorporazioni:
  - a) tra Affiliati che abbiano una anzianità di affiliazione alla FIV minore di 12 mesi
  - b) tra Affiliati che abbiano sede in Zone diverse.

#### **Art. 22 – Tesseramento in caso di fusione o incorporazione**

- 1 – I Tesserati degli Affiliati interessati a fusioni o incorporazioni saranno Tesserati:
  - a) in caso di fusione, per il nuovo Affiliato
  - b) in caso di incorporazione, per l’Affiliato incorporante
- 2 – Nell’ipotesi in cui la fusione o la incorporazione dovesse determinare trasferimento di sede di attività dell’Affiliato in altro comune della Zona, l’Affiliato è obbligato a notificare questa circostanza ai Tesserati in forma scritta entro 10 giorni dall’avvenuta approvazione trasmettendone altresì copia alla Segreteria della FIV Entro i 30 giorni successivi i Tesserati potranno tesserarsi per un altro Affiliato avente sede nello stesso comune di origine. La mancata comunicazione ai Tesserati nei termini, determina l’automatica decadenza del vincolo. La mancata richiesta di nuovo tesseramento da parte del Tesserato nei termini previsti determina la conferma del vincolo per l’Affiliato sorto dalla fusione o per l’Affiliato incorporante.
- 3 – In ogni caso i Tesserati saranno vincolati sino al termine del quadriennio in corso.

#### **Art. 23 – Doveri e diritti degli Affiliati**

- 1 – Gli Affiliati sono tenuti ad ottemperare alle disposizioni contenute nell’Art. 5 del vigente Statuto federale nello spirito di quanto disposto dall’Art. 2 dello Statuto stesso.
- 2 – Devono impegnarsi a comunicare alla Segreteria FIV ogni eventuale modifica agli Statuti sociali, dei recapiti sociali e/o postali, delle composizioni dei Consigli direttivi, delle cariche sociali e delle rappresentanze sociali degli Atleti e dei Tecnici, delle dichiarazioni di scioglimento entro 15 giorni dalla data dei relativi atti e rimettere copia degli stessi.
- 3 – Gli Affiliati hanno l’obbligo di vigilare sulla corretta esecuzione delle sanzioni disciplinari adottate dagli organi federali competenti a carico dei propri Tesserati. Hanno altresì l’obbligo di mettere a disposizione della FIV i Tesserati convocati a far parte delle rappresentative nazionali, favorendone la partecipazione a tutta l’attività di preparazione e di partecipazione a regate secondo i relativi programmi delle rappresentative nazionali stesse.

### **Sez. III - CONTROLLI FEDERALI**

#### **Art. 24 – Organismo di Controllo delle Affiliazioni**

- 1 – Le affiliazioni potranno essere sottoposte a verifica annuale da parte di un Organismo di Controllo della persistenza dei requisiti per l’affiliazione, costituito da 2 membri nominati dal Consiglio federale al suo interno e da 2 membri, nominati dalla Presidenza Nazionale della Lega Navale Italiana se interessato a verifiche di Sezioni e/o Gruppi Vela LNI. L’organismo sarà presieduto dal coordinatore del Settore Amministrazione ed Attività Periferica.
- 2 – L’Organismo di Controllo delle Affiliazioni avrà il compito di segnalare al Consiglio federale, cui spetta per altro ogni decisione in merito, casi particolari ed ogni altro elemento valutativo che possano portare alla revoca dell’affiliazione di un Affiliato.

## **Sez. IV - ATTI ESTINTIVI**

### **Art. 25 – Cessazione del rapporto associativo**

- 1 – Il rapporto associativo con la FIV cessa nei casi previsti dall'Art. 6 del vigente Statuto della federazione.
- 2 – La cessazione del rapporto associativo sarà comunicata dalla Segreteria federale all'Affiliato ed al competente Comitato zonale.
- 3 – Gli Affiliati che per qualsiasi motivo si estinguono, cessano automaticamente di essere affiliati alla FIV
- 4 – Gli Affiliati che non rinnovano l'affiliazione entro i termini di cui al precedente Art. 15 recedono a tutti gli effetti.

### **Art. 26 – Effetti della cessazione**

- 1 – La cessazione del rapporto di affiliazione comporta:
  - a) la perdita di ogni diritto nei confronti della FIV
  - b) lo svincolo d'ufficio dei Tesserati
- 2 – I componenti del Consiglio direttivo in carica al momento della cessazione dell'Affiliato sono personalmente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali verso la FIV e non possono rivestire cariche o incarichi in seno alla FIV o in altri Affiliati sino all'adempimento di tutte le obbligazioni contratte.

## **CAPO III – TESSERATI**

### **Sez. I - DIRIGENTI – TECNICI – UFFICIALI DI REGATA**

#### **Art. 27 – Ordinamento dei dirigenti federali**

- 1 – La qualifica di dirigente federale, elettiva o di nomina, è attribuita ai soggetti che compongono l'organizzazione federale, secondo le norme dello Statuto FIV e del presente regolamento.
- 2 – I requisiti, le condizioni soggettive per ricoprire le cariche federali, nonché le modalità per conseguirle, sono stabilite dallo Statuto.
- 3 – I dirigenti federali debbono essere sempre e dovunque esempio di rettitudine sportiva e di moralità; sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio.
- 4 – I dirigenti federali che violano le norme statutarie e/o regolamentari sono giudicati secondo le disposizioni del Regolamento di Giustizia FIV

#### **Art. 28 – Durata delle cariche**

- 1 – Le cariche federali elettive hanno la durata di un quadriennio olimpico.
- 2 – Gli incarichi federali non elettivi hanno la durata prevista dallo Statuto o dai Regolamenti che li disciplinano; in difetto di espressa previsione, gli stessi hanno la durata di un quadriennio olimpico.

#### **Art. 29 – Revoca – Decadenza**

- 1 – Tutte le cariche e gli incarichi federali non elettivi, tranne quelli degli Organi di Giustizia, ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti nominati dal CONI, possono essere revocati prima della loro scadenza naturale con decisione motivata del Consiglio federale.
- 2 – Tutte le cariche e gli incarichi federali non elettivi decadono alla loro prevista scadenza e non si intendono in alcun caso automaticamente rinnovati.

#### **Art. 30 – Dirigenti sociali**

- 1 – Sono dirigenti sociali il Presidente ed i dirigenti eletti degli Affiliati regolarmente tesserati.
- 2 – Il tesseramento del Presidente e dei dirigenti dell'Affiliato avviene annualmente contestualmente all'affiliazione o riaffiliazione, tramite l'apposita procedura di tesseramento
- 3 – Il Presidente ed i dirigenti degli Affiliati non debbono essere stati radiati dalla FIV o da altra Federazione Sportiva Nazionale.
- 4 – Non possono essere dirigenti di un Affiliato, né avere responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività organizzata dalla FIV coloro i quali:
  - siano componenti di un organo direttivo di un altro Affiliato alla FIV;
  - siano stati componenti di un organo direttivo di un Affiliato che risulti essere cessato dall'affiliazione e nel rispetto delle obbligazioni di cui all'Art. 26, comma 2 del presente Regolamento.
- 5 - Il tesseramento acquista efficacia a seguito del rilascio della tessera federale.

#### **Art. 31 – Tecnici**

- 1 – Sono qualificati Tecnici i Tesserati che, abilitati a svolgere attività di istruttore, sono inquadrati negli appositi Albi FIV
- 2 – Sono qualificati Tecnici federali i Tecnici che, inquadrati negli appositi Albi di cui al comma precedente, sono nominati dal Consiglio federale con attribuzione di specifici incarichi nell'ambito dell'organizzazione delle squadre federali.

3 – Le modalità del tesseramento dei Tecnici sono identiche a quelle di tutti gli altri Tesserati. Comunque il tesseramento è obbligatorio per svolgere l'attività di Tecnico e mantenere l'inquadramento negli Albi di cui al comma 1, salvo gli eventuali obblighi di partecipazione ai prescritti corsi di formazione ed aggiornamento.

4 – Agli effetti del vincolo di cui all'Art. 10, comma 3 del vigente Statuto FIV, un Tecnico può svolgere attività di istruttore presso altro Affiliato, solo previa autorizzazione dell'Affiliato presso cui risulta Tesserato, dandone comunicazione alla Federazione.

#### **Art. 32 – Ufficiali di Regata (U. d. R.)**

1 – Sono qualificati Ufficiali di Regata (U. d. R.) i Tesserati inquadrati negli appositi Albi federali per Giudici, Arbitri, e Stazzatori.

2 – La normativa relativa all'inquadramento è riportata nell'apposito Regolamento del Settore Quadri Tecnici FIV

3 – Le modalità del tesseramento degli U. d. R. sono identiche quelle di tutti gli altri Tesserati. Comunque il tesseramento è obbligatorio per svolgere l'attività di U. d. R. e mantenere l'inquadramento negli Albi, salvo gli eventuali obblighi di partecipazione ai prescritti corsi di formazione ed aggiornamento.

4 – Tutte le nomine degli U. d. R. a condurre regate decadono al termine di ogni anno sportivo e non si intendono in alcun caso automaticamente rinnovate.

### **Sez. II - TESSERATI**

#### **Art. 33 - Tesseramento**

1 - Il tesseramento è l'atto procedurale attraverso cui si determina il vincolo tra il Tesserato e l'Affiliato. Il tesseramento è annuale e termina il 31 dicembre di ciascun anno sportivo, ma vincola il Tesserato con la Società di appartenenza fino al termine del quadriennio olimpico in corso. La validità della tessera, ai soli fini assicurativi e dell'attività velico – sportiva (nel rispetto delle norme federali in materia sanitaria), si protrae sino alla data del 31 gennaio, prevista dall'art. 15 del presente Regolamento come data di scadenza per il rinnovo dell'affiliazione .

2 – Sono tenuti a tesserarsi alla FIV tramite l'Affiliato di appartenenza coloro che rientrano nell'articolato dell'Art. 8 del vigente Statuto.

3- Per svolgere attività agonistico – sportiva ed addestrativa il Tesserato deve essere dichiarato idoneo nel rispetto delle norme legislative e federali in materia sanitaria. Le relative attestazioni di idoneità devono essere depositate in originale presso l'Affiliato di appartenenza del Tesserato a norma delle vigenti disposizioni legislative.

4 - I Tesserati non in regola con il tesseramento e/o privi della prescritta dichiarazione di idoneità fisica a norma della vigente legislazione e delle normative federali in materia sanitaria, non possono partecipare a nessuna manifestazione velico – sportiva né praticare nessuna delle attività veliche che si svolgono sotto l'egida della FIV ove sia richiesta detta dichiarazione. .

5 - Il tesseramento acquista efficacia a seguito del rilascio della tessera federale.

#### **Art. 34 – Modalità di tesseramento**

1 - La quota annuale individuale di tesseramento stabilita dal Consiglio Federale deve essere versata alla FIV tramite l'Affiliato di appartenenza, seguendo le procedure fissate annualmente dal Consiglio federale.

2 – Il tesseramento avviene per via informatica, tramite l'Affiliato di appartenenza, utilizzando la modulistica e le procedure indicate nel sito federale [www.federvela.it](http://www.federvela.it) accessibile da parte degli Affiliati in regola con l'affiliazione, tramite password. Le procedure e la modulistica sono stabiliti annualmente con delibera del Consiglio federale e messe in rete nei termini previsti e comunque non oltre il 31 ottobre dell'anno sportivo precedente a quello in cui andranno in vigore.

3 – La richiesta di tesseramento dei minori deve essere sottoscritta, presso l'Affiliato di appartenenza, da chi ne esercita la potestà o tutela.

4 - Il tesseramento già accordato può essere revocato dal Consiglio federale qualora si rilevino successivamente motivi di invalidità o illegittimità.

#### **Art. 35 – Incompatibilità – Doppio tesseramento**

1 – Le incompatibilità sono quelle previste dall'Art. 57 dello Statuto federale.

2 - Il Socio di diversi Affiliati può tesserarsi presso uno solo, quello da lui prescelto e può cambiare Affiliato di tesseramento nel corso del quadriennio olimpico soltanto previo nullaosta dell'Affiliato di appartenenza ovvero negli altri casi stabiliti dal presente Regolamento; la domanda per ottenere il detto nullaosta deve essere presentata all'Affiliato di appartenenza non oltre il 31 ottobre dell'anno che precede.

4 - Il Consiglio di Presidenza è competente per la decisione in merito ai ricorsi in materia di tesseramento, secondo il disposto di cui all'Art. 31, comma 5, lett. f dello Statuto.

5 – Il doppio tesseramento costituisce violazione disciplinare.

#### **Art. 36 – Attività agonistico – sportiva – Assicurazione**

1 - Possono competere nelle manifestazioni veliche agonistico - sportive solo i Tesserati in possesso della tessera federale in regola per l'anno in corso, osservate le disposizioni sanitarie.

2 - I Tesserati FIV sono assicurati contro gli infortuni occorsi durante l'attività sportiva a norma di legge e nei limiti ed alle condizioni di polizza. Il premio assicurativo è compreso nell'importo della quota annuale individuale di tesseramento.

### **Art. 37 – Categorie di Tesserati - Atleti**

1 – I Tesserati alla FIV sono suddivisi in:

- a) **Soci:** dall'inizio dell'anno in cui il Tesserato compie 19 anni
- b) **Juniores:** dall'inizio dell'anno in cui il Tesserato compie 12 anni sino al termine dell'anno in cui compie 18 anni
- c) **Cadetti:** dal compimento del sesto anno di età al termine dell'anno in cui il Tesserato compie 11 anni.

Solamente a fini sportivi, possono essere stabilite dal Consiglio federale, nell'ambito delle categorie Juniores e Cadetti, fasce intermedie di età definite "UNDER....".

2 – Può essere previsto, disciplinato da apposita normativa deliberata dal Consiglio federale, un tesseramento promozionale alla FIV per sole attività di addestramento velico e scuola vela di durata limitata e, comunque, inferiore ad un anno, sia presso Affiliati che presso Enti aggregati, anche per adulti e non valido per le attività agonistico – sportive di cui al precedente Art. 36.

3 – Ai fini e per quanto previsto all'Art. 15, comma 3 dello Statuto FIV, in conformità alle leggi vigenti ed alla normativa dell'ISAF, sono definiti Atleti i Tesserati maggiorenni in regola con le vigenti disposizioni relative alla idoneità fisica a praticare lo sport della vela.

### **Art. 38 – Scadenze del vincolo di tesseramento**

1 – Il vincolo assunto con l'Affiliato all'atto del tesseramento, cessa allo scadere del quadriennio olimpico in corso, o per cambio di Affiliato durante il quadriennio olimpico stesso.

2 – Il cambio di Affiliato durante il quadriennio olimpico è permesso solo previo benestare dell'Affiliato di appartenenza, rilasciato per iscritto o, in difetto, con l'autorizzazione del Consiglio federale, ovvero nei casi previsti dal presente Regolamento.

3 – Il nullaosta deve essere richiesto per iscritto all'Affiliato di appartenenza direttamente dal Tesserato, se maggiorenne, o, in caso di minori, dall'esercente la potestà, entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

4 – Il nullaosta dovrà restare agli atti del nuovo Affiliato di appartenenza sino al termine del quadriennio.

5 – Il cambio di Affiliato può avvenire, in ogni caso, solo prima del rinnovo del tesseramento per l'anno in corso. Non è, pertanto, permesso il cambio di Affiliato dopo aver rinnovato il tesseramento per l'anno in corso.

6 – L'Affiliato che senza aver ottenuto il preventivo nullaosta provvede a tesserare un Tesserato di altro Affiliato, commette illecito disciplinare.

7 - I Tesserati presso le SVA non sono soggetti a vincolo nel tesseramento e nel caso in cui intendano proseguire l'attività velico - sportiva terminato il corso di istruzione, potranno tesserarsi nuovamente alla FIV per l'anno in corso presso un altro Affiliato, utilizzando la quota annuale di tesseramento già versata.

8 - I possessori di una tessera promozionale rilasciata da un Affiliato non sono soggetti a vincolo nel tesseramento e, terminata l'attività di istruzione, possono tesserarsi nuovamente alla FIV per l'anno in corso, sia presso lo stesso che presso un altro Affiliato, utilizzando la quota annuale di tesseramento già versata.

### **Art. 39 – Risoluzione del vincolo per giusta causa**

1 – Un Tesserato può ottenere la risoluzione del vincolo con l'Affiliato di appartenenza nei seguenti casi:

- a) rinuncia al tesseramento da parte dell'Affiliato
- b) inattività dell'Affiliato
- c) mancata assistenza tecnica ed organizzativa da parte dell'Affiliato
- d) cambiamento di residenza del Tesserato
- e) cessazione di appartenenza alla FIV dell'Affiliato

2 - I tesserati di un Affiliato che cessa di appartenere alla FIV dopo aver rinnovata l'affiliazione, potranno tesserarsi nuovamente alla FIV per l'anno in corso tramite altro Affiliato, utilizzando la quota annuale di tesseramento già versata.

### **Art. 40 – Rinuncia al tesseramento da parte dell'Affiliato**

1 – Un Affiliato che intende svincolare un proprio Tesserato potrà farlo dandone notizia per iscritto alla Segreteria federale, al competente Comitato di Zona ed all'interessato entro il 31 ottobre dell'anno precedente. La comunicazione di rinuncia al tesseramento sostituisce il nulla osta di cui ai precedenti Artt. 35 e 38.

2 – Nel caso in cui l'Affiliato intenda svincolare un proprio Tesserato durante l'anno ed a tesseramento avvenuto per improcrastinabili ragioni o motivazioni interne all'Affiliato, il Tesserato svincolato avrà diritto, in qualunque momento dell'anno sportivo in corso, a richiedere al Consiglio federale per iscritto, allegando l'atto formale di svincolo del tesseramento dell'Affiliato, l'immediato tesseramento ad altro Affiliato che abbia espresso formalmente per iscritto la propria accettazione, nel rispetto, comunque, delle disposizioni di cui al presente Regolamento.

3 – La Commissione Affiliazione e Tesseramento, accertata la validità delle motivazioni e della richiesta, trasmette gli atti ed il proprio parere agli organi deliberanti federali che provvederanno a concedere o meno lo svincolo con decorrenza immediata.

#### **Art. 41 – Inattività dell’Affiliato e mancata assistenza tecnica ed organizzativa**

- 1 – Lo svincolo per inattività spetta ai Tesserati se l’Affiliato di appartenenza cessa di svolgere ogni attività velica di cui ai punti f) e g) dell’Art. 5 del vigente Statuto FIV
- 2 – Lo svincolo per inattività spetta altresì ai Tesserati delle categorie giovanili (Juniores, Cadetti) se l’Affiliato di appartenenza non svolge le attività per l’assistenza tecnica, di istruzione e/o, formazione all’agonismo velico, ed organizzativa per la partecipazione alle regate zonali, nazionali e campionati, rese obbligatorie dalla disposizioni federali.
- 3 – Per avvalersi del diritto di svincolo i Tesserati dovranno richiedere, con lettera raccomandata A.R. indirizzata alla Segreteria federale, al competente Comitato di Zona ed all’Affiliato di appartenenza di essere svincolato d’autorità.
- 4 – L’Affiliato ha diritto di opporre le proprie contro deduzioni, inviandole alla Segreteria federale, al competente Comitato di Zona e al Tesserato con lettere raccomandate A.R. entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di svincolo, allegandovi la documentazione atta a dimostrare l’inesistenza del diritto del Tesserato.
- 5 – La Commissione Affiliazioni e Tesseramento, sentito il parere motivato del competente Comitato di Zona, trasmette la richiesta ed il proprio parere agli organi deliberanti federali che provvederanno a concedere o meno lo svincolo con decorrenza immediata.

#### **Art. 42 – Cambiamento di residenza del Tesserato**

- 1 – Il Tesserato che abbia trasferito la residenza in località diversa da quella risultante all’atto del tesseramento appartenente alla stessa o ad altra Zona, può ottenere lo svincolo dall’Affiliato di appartenenza dopo 60 giorni dall’effettivo cambio di residenza certificato a norma di legge, facendone formale richiesta alla Segreteria federale.
- 2 – La richiesta va presentata con lettera raccomandata A. R. alla Segreteria federale e all’Affiliato di appartenenza, allegando l’eventuale documentazione comprovante il cambio di residenza.
- 3 – La Commissione Affiliazioni e Tesseramento, accertata ritualmente la richiesta, la trasmette d’ufficio con proprio parere agli organi deliberanti federali che provvederanno a concedere lo svincolo con decorrenza immediata. Lo svincolo per i tesserati che abbiano comunque preso parte a regate ufficiali in rappresentanza dell’Affiliato avrà effetto a partire dall’anno successivo.

#### **Art. 43 – Sospensione della procedura**

- 1 – Nelle more del procedimento, le parti interessate potranno richiedere la revoca dell’istanza relativa alla Risoluzione del Vincolo per Giusta Causa di cui al precedente Art. 39, dandone comunicazione alla Segreteria federale con raccomandata A. R.

#### **Art. 44 – Obblighi dell’Affiliato e del Tesserato di nuova destinazione**

- 1 – Il Tesserato, avuta comunicazione dalla Segreteria federale dello svincolo, potrà provvedere a richiedere nuovo tesseramento presso un altro Affiliato secondo le disposizioni e le procedure del presente regolamento, mantenendo lo stesso numero di tessera.
- 2 – L’Affiliato di nuova destinazione, ricevuta la richiesta di tesseramento e la comunicazione dell’avvenuta risoluzione del vincolo, potrà procedere al tesseramento secondo le disposizioni e procedure del presente regolamento, segnalandolo alla Segreteria federale.

### **Sez. III – LEGA NAVALE ITALIANA PRESIDENZA NAZIONALE – SPORT VELICO MARINA MILITARE**

#### **Art. 45 - Affiliazione - Localizzazione**

- 1 – La Lega Navale Italiana Presidenza Nazionale e lo Sport Velico Marina Militare (S.V.M.M.) sono equiparati, per Statuto, ad un Affiliato a norma dell’art. 4, comma 6 dello Statuto FIV ed hanno diritto di voto in Assemblea in quanto posseggono i requisiti di cui all’art. 4 comma 3 dello Statuto FIV e svolgono, con carattere continuativo, attività velica federale secondo la disciplina dell’art 19, comma 3 dello Statuto.
- 2 – La Lega Navale Italiana – Presidenza Nazionale e lo Sport Velico Marina Militare sono esentate dal pagamento della quota annuale di riaffiliazione.
- 3 – Ai soli fini sportivi, i tesserati appartenenti a Delegazioni, Sezioni della L.N.I. non affiliati direttamente alla FIV, ed i tesserati appartenenti alle Sezioni veliche dello Sport Velico Marina Militare, prenderanno parte alle eventuali Selezioni zonali per l’ammissione al livello superiore delle manifestazioni agonistiche federali, nella Zona dove sono situate le relative sedi di residenza, di cui all’art. 11, comma 3 del presente Regolamento.

#### **Art. 46 – L.N.I. Presidenza Nazionale: tesseramento**

- 1 - Il tesseramento degli associati alle Sezioni o Delegazioni L.N.I. non affiliate direttamente alla FIV, avviene con le procedure analoghe a quelle stabilite per gli Affiliati all’Art. 34 del presente Regolamento, tramite la Presidenza Nazionale della L.N.I.
- 2 – La LNI – Presidenza Nazionale opererà tramite le sue Sezioni e/o Delegazioni non affiliate alla FIV, che saranno dotate dalla LNI – Presidenza Nazionale stessa di tutta la modulistica occorrente al tesseramento per via informatica.
- 3 – Nel caso in cui, durante l’anno nuove Sezioni o Delegazioni LNI non affiliate direttamente alla FIV richiedessero di poter emettere tessere FIV a propri associati, tali Sezioni o Delegazioni dovranno osservare la seguente procedura:

- 1) richiedere alla LNI – Presidenza Nazionale l'autorizzazione ad effettuare il tesseramento alla FIV
- 2) la LNI – Presidenza Nazionale comunicherà alla Segreteria federale la richiesta pervenuta da parte della nuova Sezione o Delegazione con il proprio parere favorevole
- 3) la Segreteria federale, sentita la Commissione Affiliazioni e Tesseramento, comunicherà alla nuova Sezione o Delegazione LNI la procedura da seguire per procedere al tesseramento alla FIV, inviando successivamente quanto occorrente ed i codici di accesso alla procedura informatica di tesseramento, trasmettendone copia per conoscenza alla LNI – Presidenza Nazionale.

#### **Art. 47 - Sport Velico Marina Militare: costituzione e tesseramento**

**1** – Lo S.V.M.M. è costituito da una Direzione Centrale presso lo Stato Maggiore della Marina Militare e da Sezioni veliche periferiche.

**2** - Agli effetti del tesseramento dei Soci delle Sezioni Veliche, lo Sport Velico Marina Militare opera seguendo le procedure stabilite per gli Affiliati all'Art. 34 del presente Regolamento.

**3** – Nel caso in cui, durante l'anno, nuove Sezioni Veliche richiedessero di poter emettere tessere FIV a propri associati, tali Sezioni Veliche dovranno osservare la seguente procedura:

- 1) richiedere alla Direzione Centrale dello S.V.M.M. l'autorizzazione ad effettuare il tesseramento FIV;
- 2) la Direzione Centrale dello S.V.M.M. comunicherà alla Segreteria federale la richiesta pervenuta da parte della nuova Sezione Velica con il proprio parere favorevole;
- 3) la Segreteria federale, sentita la Commissioni Affiliazioni e Tesseramento, comunicherà alla nuova Sezione Velica la procedura da seguire per procedere al tesseramento alla FIV, inviando successivamente quanto occorrente ed i codici di accesso alla procedura informatica di tesseramento, trasmettendone copia per conoscenza alla Direzione Centrale dello S.V.M.M.

#### **Sez. IV - TESSERAMENTI SPECIALI**

##### **Art. 48 - Tessere d'Onore**

**1** - Il Consiglio Federale può deliberare l'emissione di tessere d'Onore, da rilasciare per motivi particolari e previa delibera a norma dell'art. 28, comma 3, punto p) dello Statuto, a personalità del mondo dello Sport e ad altre persone che abbiano acquisito benemeritenze in attività comunque connesse con lo Sport.

**2** - Il titolare della tessera d'Onore può partecipare, senza diritto di voto, alle Assemblee Federali Nazionali e Zonali.

**3** - La Segreteria Federale tiene ed aggiorna il Registro delle Tessere d'Onore.

**4** - La tessera d'Onore ha validità fino al termine del quadriennio olimpico in corso al momento del rilascio.

##### **Art. 49 – Tesseramento militare**

**1** - I soggetti che intendono svolgere o svolgono attività velica sportiva presso un Gruppo Sportivo Militare in località che sia priva di Sezioni Veliche o Gruppi sportivi delle FF. AA., possono tesserarsi, anziché presso una Sezione Velica o gruppo Sportivo della FF. AA. di appartenenza, presso un Affiliato di loro scelta.

##### **Art. 50 – Tesseramento cittadini stranieri**

**1** – I Soci di Affiliati, praticanti attività velica e sportiva, che non sono cittadini italiani possono ottenere la tessera FIV seguendo le modalità e le procedure federali in vigore e di cui al presente Regolamento ed alle seguenti condizioni:

- a) mantengono, anche ai fini dell'attività velica, la cittadinanza della nazione che ha rilasciato il passaporto;
- b) se in possesso di passaporti di più nazioni devono scegliere una sola nazione e svolgere l'attività velica per quella;
- c) se in possesso anche di passaporto italiano possono svolgere attività velica per l'Italia se hanno scelto la stessa come nazione, e potranno rappresentarla in attività internazionale a condizione che siano passati almeno 2 anni dall'ultima partecipazione ad attività velica in rappresentanza di altra nazione.

**2** – Si terrà, comunque, conto delle altre eventuali limitazioni previste dalle normative dello Stato, dal CIO, dall'ISAF, dal CONI e dalla Normativa FIV relativa all'Attività Agonistica.

**3** – Le norme di cui ai punti a) e b) valgono anche per svolgere in Italia l'attività di U. d. R., Tecnico, istruttore, ecc. Per i Tecnici, Istruttori il numero massimo di cittadini extra comunitari ammessi annualmente ad operare presso Affiliati ed al tesseramento alla FIV è contingentato da disposizioni governative e potrà essere effettuato nel rispetto delle normative in vigore emanate in proposito dal CONI e/o dal Consiglio federale

**4** – Eventuali titoli professionali riferiti allo sport della vela conseguiti all'estero avranno valore per svolgere attività in Italia solo se emessi da una autorità nazionale riconosciuta dall'ISAF, da un istituto di formazione professionale legalmente riconosciuto in ambito U. E. e comunque verificati in appositi corsi di aggiornamento e qualificazione organizzati dai competenti Settori federali.

##### **Art. 51 – Modalità di trasferimento di Tesserati italiani ad altra Federazione.**

**1** – Il trasferimento di un Tesserato italiano ad altra Federazione velica è sottoposto alla normativa generale sui trasferimenti emanata dall'ISAF.

**2** – I Tesserati italiani che si trasferiscono all'estero a titolo definitivo hanno diritto a richiedere lo svincolo immediato per giusta causa dall'Affiliato di appartenenza con le procedure di cui sopra.

3 – I Tesserati italiani che si trasferiscono all'estero a titolo provvisorio possono richiedere ed ottenere lo svincolo per giusta causa, ma al momento del rientro in Italia riacquisiscono il vincolo con l'ultimo Affiliato italiano di appartenenza.

#### **Art. 52 – Doveri dei Tesserati**

1 – I Tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto della FIV nonché delle deliberazioni, dei provvedimenti e delle decisioni dei suoi organi.

2 – I Tesserati comunque soggetti all'osservanza delle norme federali, devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura sportiva, agonistica, economica, sociale e morale, con l'obbligo preminente di astenersi da ogni forma di illecito sportivo, dall'uso di sostanze e metodi vietati, dalla violenza sia fisica che verbale.

3 – I Tesserati che commettono infrazioni alle norme federali o che, con giudizi e rilievi pubblici espressi anche a mezzo stampa o via Internet, comunque ledono la dignità, il prestigio, il decoro, l'onore e la reputazione della FIV, dei suoi organi e dirigenti, incorrono nei provvedimenti previsti dal Regolamento di Giustizia.

#### **Art. 53 – Commissione Affiliazioni e Tesseramento**

1 – La Commissione ha funzione consultiva nei confronti degli organismi deliberativi federali in materia di tesseramento ed affiliazioni. E' presieduta dal Coordinatore del Settore Amministrazione ed Attività Periferica ed è costituita da due membri effettivi e di due membri supplenti nominati dal Consiglio Federale e, quando sono in discussione casi comunque inerenti la L.N.I., da un rappresentante della Lega Navale italiana - Presidenza Nazionale da questa nominato. Funge da Segretario il Segretario Generale o un membro della Segreteria federale da esso designato. I membri restano in carica per un biennio e possono essere riconfermati.

2 – La Commissione è regolarmente costituita con la presenza di 3 membri e decide a maggioranza dei presenti. In caso di assenza del Presidente, la Commissione è presieduta dal membro più anziano di età.

3 - Alle sedute in cui sono in discussione nuove affiliazioni sono invitati, consultivamente, i Consiglieri eletti in rappresentanza delle Zone ove risiedono i candidati all'affiliazione.

### **CAPO IV - ENTI AGGREGATI**

#### **Sez. I – ENTI**

#### **Art. 54 – Gli Enti aggregati**

1- Possono ottenere formale riconoscimento, a norma dell'Art. 12 del vigente Statuto:

- le Classi Veliche e le relative Associazioni di Classe
- le Scuole di Vela Autorizzate (SVA)
- le associazioni tra Affiliati (Comitati organizzatori)
- altre Associazioni ed Enti che abbiano scopi sportivi, tecnici e culturali ritenuti di particolare interesse velico e comunque inerenti ai fini istituzionali della FIV, a carattere dilettantistico e senza fini di lucro

2 - Il riconoscimento comporta l'obbligo di osservare lo Statuto, i Regolamenti, le deliberazioni, i provvedimenti e le decisioni degli organi della FIV

3 - Il Consiglio federale ha la facoltà di revocare il riconoscimento concesso con provvedimento motivato.

4 - Agli Enti aggregati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli Affiliati, con esclusione del diritto di voto in seno alle Assemblee federali nazionali e periferiche e del tesseramento federale.

#### **Art. 55 – Modalità per la richiesta di riconoscimento**

1 – Per ottenere il riconoscimento un Ente aggregato deve:

- presentare regolare domanda di riconoscimento alla Segreteria federale, corredata da atto costitutivo e Statuto, che sia in sintonia con i principi informativi sugli Statuti emanati dal CONI e dalla FIV e con quanto previsto dalla vigente legislazione in materia. Lo Statuto deve essere approvato dalla FIV
- allegare una relazione esplicativa delle attività che l'Ente intende svolgere a favore dello sport velico
- avere carattere dilettantistico e non avere fini di lucro
- certificare il pagamento della quota di affiliazione e quella una tantum di buon ingresso fissata dal Consiglio federale restituibile in caso di non accoglimento della richiesta di riconoscimento.

2 – Non possono rientrare tra gli scopi degli Enti aggregati, in quanto di esclusiva competenza degli Affiliati, le seguenti attività:

- partecipazione all'attività agonistico - sportiva.
- organizzazione di manifestazioni veliche fatti salvi i casi previsti dal vigente Regolamento di Regata ISAF
- istruzione e formazione velica di tipo agonistico – sportivo e per tecnici

3 – La domanda e la documentazione sarà esaminata dalla Commissione Affiliazioni e Tesseramento e trasmessa con relativo parere al Consiglio federale.

4 – Il Consiglio federale è l'organo designato a esprimere parere definitivo sul riconoscimento del nuovo Ente.

### **Art. 56 – Obbligazioni degli Enti aggregati**

**1** – Ottenuto il riconoscimento un Ente aggregato dovrà:

- far pervenire alla Segreteria federale, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno di riferimento, la richiesta di rinnovo del riconoscimento secondo le disposizioni, le modalità e le procedure emanate dal Consiglio federale
- versare la quota annuale fissata dal Consiglio federale
- presentare, contestualmente alla richiesta di rinnovo del riconoscimento, una dettagliata relazione che evidenzi chiaramente le iniziative sportive, tecniche e/o culturali di particolare interesse per la FIV concretizzate nel corso dell'anno precedente, nonché di quelle da realizzarsi nell'anno di rinnovo

**2** – E' facoltà del Consiglio federale escludere dal pagamento delle quote di buon ingresso ed annuali le Associazioni senza fini di lucro con finalità morali ONLUS.

### **Sez . II - CLASSI E ASSOCIAZIONI DI CLASSE**

#### **Art. 57 - Norme per il riconoscimento delle Classi**

**1** - Le Classi veliche, che hanno la possibilità di apportare un contributo effettivo allo Sport velico nazionale, possono ottenere il riconoscimento da parte della FIV con delibera del Consiglio Federale.

**2** - Il riconoscimento può essere conferito:

- su iniziativa del Consiglio Federale;
- su richiesta di proprietari di barche della Classe, con parere favorevole di almeno quattro Comitati di Zona e/o di almeno venti Affiliati appartenenti a Zone diverse, che attestino la diffusione della Classe.

**3** - Ogni Classe progettata all'estero, per la quale venga richiesto il riconoscimento della FIV, dovrà avere un proprio Regolamento di Costruzione e di Stazza dotato di piani completi, conformi alle disposizioni dell'ISAF, atti a definire la barca in ogni particolare. Ogni modifica dovrà essere fatta od approvata direttamente dall'ISAF.

**4** - Ogni Classe progettata in Italia, per la quale venga richiesto il riconoscimento della FIV, dovrà avere un proprio Regolamento di Costruzione e di Stazza e piani completi approvati dalla Federazione, che si riserva di apportare modifiche e varianti. Ogni successiva modifica potrà essere fatta direttamente dalla FIV, oppure dovrà essere autorizzata dalla FIV prima di entrare definitivamente in vigore.

**5** - Il riconoscimento comporta:

- l'inclusione dell'attività della Classe in quella federale con le relative facilitazioni;
- l'applicazione da parte della Classe delle norme e delle disposizioni predisposte dalla FIV per l'attività della Classe;
- la pubblicazione delle regate della Classe nel calendario FIV.

**6** - Il riconoscimento delle Classi potrà essere revocato dalla FIV in qualsiasi momento.

#### **Art. 58 – Statuti e Regolamenti delle Associazioni Nazionali di Classe**

**1** - I proprietari di imbarcazioni di una Classe riconosciuta potranno costituirsi in Associazione Nazionale, seguendo, ove occorra, le norme della relativa Associazione Internazionale riconosciuta dall'ISAF.

**2** - Una Associazione Nazionale di Classe deve essere costituita esclusivamente dai proprietari di barche di quella Classe. Possono essere previste altre categorie di associati aderenti che prendono parte alle attività della classe.

**3** – Il riconoscimento di una Associazione di classe avviene secondo la disciplina di cui all'Art. 12, comma 1 dello Statuto. La richiesta di riconoscimento dovrà essere accompagnata dall'atto costitutivo e dallo Statuto che prima di entrare in vigore, dovrà essere approvato dalla FIV, cui spetta anche l'approvazione di successive modifiche.

**4** -- Gli statuti delle Associazioni di Classe dovranno essere conformi ai principi ispiratori emanati dalla Federazione Italiana Vela per gli Statuti delle Classi riconosciute ed in particolare dovranno prevedere:

- svolgimento di attività esclusivamente dilettantistica, assenza di fini di lucro e divieto di assumere esercizio di attività commerciali, salvo per offrire servizi ai propri soci
- utilizzo di pubblicità e sponsor a norma delle vigenti normative ISAF e FIV
- democrazia interna: diritto di voto (attivo e passivo) per i soli soci proprietari di barche
- bilanci: annuali con approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci
- assemblee: quorum minimo per approvazione bilanci, per elezioni alle cariche direttive e per lo scioglimento
- votazioni: a scrutinio segreto per elezioni
- organi di controllo dell'amministrazione
- consiglio direttivo: composto da soci proprietari ed eletto dall'assemblea per un biennio o un quadriennio
- giustizia disciplinare interna: organo disciplinare eletto dall'assemblea
- obbligo dell'osservanza delle norme e disposizioni interne con giudizio dei suoi organi giudicanti per violazioni interne
- obbligo dell'osservanza delle norme e disposizioni della Federazione con giudizio dei suoi organi giudicanti in caso di inosservanza delle stesse.
- cariche sociali: sempre elettive - gratuità degli incarichi - integrazioni.

#### **Art. 59 - Norme per il riconoscimento delle Associazioni Nazionali di Classe - Controllo**

- 1 - Per ottenere il riconoscimento una Associazione di Classe dovrà presentare formale richiesta alla FIV, impegnandosi a riconoscerne ed osservarne lo Statuto, i Regolamenti e le altre disposizioni emanate o adottate dalla Federazione.
- 2 - L'Associazione di Classe riconosciuta è l'unico Ente preposto alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio tecnico-sportivo della relativa Classe Velica e dei propri Associati ed è competente per la promozione ed il coordinamento dell'attività della Classe, osservando le direttive della Federazione ed in collaborazione con essa.
- 3 - Le Associazioni Internazionali di Classe riconosciute dall'ISAF conserveranno le loro attribuzioni.
- 4 - Il riconoscimento di una Associazione di Classe potrà essere revocato dalla FIV in qualsiasi momento e con provvedimento motivato, a norma dell'art. 12, comma 3 dello Statuto. La revoca del riconoscimento di una Classe comporta l'automatica revoca del riconoscimento della relativa Associazione di Classe.
- 5 - Le Associazioni di Classe potranno essere sottoposte a verifica della persistenza dei requisiti per il riconoscimento, da parte di un organismo di controllo FIV nominato dal Consiglio Federale. Tale organismo, costituito dal Coordinatore del Settore Attività Agonistica e Squadre Federale che lo presiede e da 2 membri nominati dal Consiglio Federale, avrà facoltà di segnalare al Consiglio Federale, cui spetta ogni decisione in merito, casi particolari che possano portare alla revoca del riconoscimento di una Associazione di Classe. Il suddetto organismo potrà anche verificare la regolarità delle nomine e delle scadenze degli organismi direttivi di una Associazione di classe, ed in caso di irregolarità informare il Consiglio Federale.

#### **Art. 60 – Fini Istituzionali delle Associazioni di Classe**

- 1 – Le Associazioni di Classe devono avere fini istituzionali conformi a quelli della FIV. In particolare esse devono:
  - promuovere, organizzare e diffondere l'attività della classe in Italia
  - coordinare, in accordo con la FIV, l'attività sportiva della classe ed in particolare Campionati, regate, allenamenti, stage ed altri incontri
  - mantenere rapporti con la FIV ed i suoi organismi tecnico - sportivi, con l'ISAF, tramite l'Associazione Internazionale di classe, con le associazioni di classe di altre nazioni
  - realizzare, quando di spettanza ed in collaborazione con la FIV, la selezione degli equipaggi da inviare alle regate internazionali secondo i criteri e le modalità stabilite in accordo con la FIV stessa e sanciti dal Consiglio federale
  - iscrivere gli equipaggi selezionati alle regate internazionali di classe
  - vigilare, attraverso gli organi tecnici della FIV, sulla costruzione delle imbarcazioni e degli equipaggiamenti (alberi, vele, ecc.) realizzati in Italia secondo le Regole di Stazza della Classe
  - proporre alla FIV i nominativi dei cantieri per ottenere l'autorizzazione ISAF alla costruzione della barche della classe.

#### **Art. 61 - Numeri Velici e Certificati di Stazza e/o Rating**

- 1 - L'assegnazione dei numeri velici, l'esecuzione delle operazioni di stazza, l'emissione dei certificati di stazza e/o rating con relativi complementi, quando previsti, la pubblicazione e l'aggiornamento dei Regolamenti e dei piani di stazza saranno fatti dalla FIV.
- 2 - Una Associazione di Classe, che lo preveda nei propri Regolamenti Internazionali e/o che a giudizio della FIV fornisca garanzie di particolare efficienza, potrà essere delegata a svolgere direttamente in tutto o in parte le operazioni di cui sopra. L'Associazione così delegata dovrà applicare le tariffe eventualmente previste dalla Federazione ed attenersi ad ogni prescrizione vigente.
- 3 - I certificati di stazza e/o rating saranno emessi in accordo con le prescrizioni, le regole e la politica dell'ISAF, (International Sailing Federation), dell'ORC (Ocean Racing Congress) e della FIV in tale materia,

#### **Art. 62 - Attività sportiva delle Classi e delle Associazioni di Classe riconosciute**

- 1 - Le Classi e le Associazioni di Classe riconosciute svolgeranno la propria attività sportiva seguendo le norme e le disposizioni dell'ISAF e della FIV. Ogni eventuale deroga o modifica dovrà sempre ottenere la preventiva autorizzazione della FIV. Quanto sopra vale per qualunque tipo di manifestazione o evento o circuito di eventi organizzato in Italia.
- 2 - Oltre a quelle Olimpiche la FIV, a sua discrezione ed in base a sue insindacabili scelte tecniche, si riserva il diritto di stabilire quali classi riconosciute destinare all'attività formativa e sportiva giovanile, classificandole come Classi di Interesse Federale, con particolari programmi di sviluppo, formazione, addestramento, gestione squadre federali, ed opportune azioni di sostegno.
- 3 - Le Classi o Associazioni di Classe dovranno organizzare qualunque evento, manifestazione, campionato, regata e/o circuito o gruppo di eventi o di regate, sempre ed esclusivamente attraverso gli Affiliati, previo benessere della FIV e nel rispetto delle normative e regolamenti in vigore.
- 4 - Le Associazioni di Classe sottopongono ai Settori federali di competenza le proprie esigenze tecnico - organizzative per la formulazione dei calendari agonistici nazionali, promuovendo lo sviluppo della propria attività in funzione delle esigenze dei propri Associati e nello spirito delle norme e dei Regolamenti federali.
- 5 - L'attività delle Associazioni di Classe riconosciute si svolge in collaborazione con i Settori federali di competenza.
- 6 - Gli Ufficiali di Regata sono sempre nominati dalla FIV.
- 7 - Le partecipazioni ai Campionati Mondiali ed Europei assoluti ed Juniores ed ai principali eventi internazionali delle classi Olimpiche e di Interesse Federale, sono di assoluta ed esclusiva competenza della FIV che ne fissa annualmente i

criteri di selezione e gli eventuali supporti per gli equipaggi partecipanti. Le altre Associazioni di Classe riconosciute devono sempre comunicare alla FIV i nominativi degli Atleti che intendono inviare a manifestazioni internazionali in Italia e all'estero ed i relativi criteri di scelta; la FIV si riserva in ogni caso la facoltà di nominare almeno due Atleti a propria scelta anche in sostituzione di nominativi indicati dalle Associazioni di Classe.

**8** - L'esposizione della pubblicità in uso ai concorrenti e di qualsiasi altra natura da utilizzare da chiunque ed in qualunque evento, manifestazione e/o circuito o gruppo di eventi delle Classi riconosciute è regolata dalle norme ISAF e del vigente "Regolamento FIV per l'Esposizione della Pubblicità nelle Manifestazioni Veliche Organizzate in Italia."

### **Sez. III . SCUOLE DI VELA AUTORIZZATE (SVA)**

#### **Art. 63 – Autorizzazione e riconoscimento**

**1** – La FIV può riconoscere le Scuole di Vela organizzate da non Affiliati ed autorizzarne l'attività.

**2** – Per ottenere l'autorizzazione FIV la Scuola di Vela dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno la sotto indicata documentazione al Comitato di Zona FIV competente per giurisdizione:

- a) atto costitutivo pubblico o privato registrato attestante l'avvenuta costituzione della Scuola di Vela o documentazione attestante l'esercizio di attività individuale
- b) organico della Scuola di Vela
- c) nome e cognome dei dirigenti, istruttori, ecc. della Scuola di Vela
- d) descrizione degli impianti ed attrezzature tecnico – sportive e didattiche della Scuola di Vela
- e) elenco della barche a vela ed a motore a disposizione della Scuola con i seguenti dati: tipo, caratteristiche, numero velico, proprietario, ecc.
- f) programma di funzionamento (numero delle classi, data dei corsi, numero delle lezioni teoriche, numero delle esercitazioni pratiche, ecc.)
- g) programma di istruzione (metodo di insegnamento adottato, esami interni, ecc.)
- h) quote di iscrizione e frequenza della Scuola di Vela
- i) sottoscrizione degli eventuali impegni di cui all'Art. 64, comma 2 del presente Regolamento
- l) versamento della quota FIV di riconoscimento fissata dal Consiglio federale.

**3** – Il Comitato di Zona esprimerà il suo parere ed inoltrerà la documentazione alla Segreteria federale entro il 28 febbraio di ogni anno.

**4** – Il Settore Promozione, Immagine e Comunicazione instruirà la pratica e la sottoporrà agli organi deliberanti federali per la concessione della prescritta autorizzazione.

#### **Art. 64 - Requisiti essenziali**

**1** – Sono requisiti essenziali ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione:

- l'inclusione tra gli istruttori di almeno un tecnico che figuri negli appositi Albi FIV di cui all'Art. 31 del presente Regolamento;
- l'adozione tra i libri di testo del "Manuale dell'Allievo" edito dalla FIV
- la disponibilità di almeno 4 barche per Scuola vela, scelte tra quelle raccomandate dalla FIV.

**2** – Per ottenere l'autorizzazione della FIV la Scuola Vela deve sottoscrivere gli eventuali impegni fissati dal Consiglio federale.

#### **Art. 65 - Rinnovo dell'Autorizzazione**

**1** – Le Scuole di Vela che in possesso dell'autorizzazione dell'anno precedente desiderano ottenere il rinnovo per l'anno in corso dovranno far pervenire al Comitato di Zona FIV competente entro il 31 gennaio la seguente documentazione:

- a) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente
- b) certificazione dell'avvenuto tesseramento di almeno 20 tesserati della Scuola nell'anno precedente
- c) comunicazione delle eventuali variazioni che si intendono apportare alle voci b), c), d) , e), f), g) h) del precedente art. 63, rispetto all'anno precedente
- d) sottoscrizione degli eventuali impegni di cui al comma 2 dell'Art. 64 del presente Regolamento
- e) versamento alla FIV della quota annuale di riconoscimento.

**2** – Il Comitato di Zona esprimerà il suo parere ed inoltrerà la documentazione alla Segreteria federale entro il 28 febbraio.

**3** – Il Settore Promozione, Immagine e Comunicazione instruirà la pratica e la sottoporrà agli organi deliberanti federali per la concessione del rinnovo dell'autorizzazione.

#### **Art. 66 – Ispezioni – Revoca dell'Autorizzazione**

**1** – Il Settore Promozione, Immagine e Comunicazione potrà effettuare ispezioni presso la sede delle Scuole di Vela Autorizzate allo scopo di accertare l'esistenza dei requisiti essenziali di cui all'Art. 64, comma 1 del presente Regolamento, nonché l'efficienza tecnico – addestrativa necessaria per il suo funzionamento.

**2** – La FIV si riserva di revocare, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, l'autorizzazione.

### **Sez. IV – ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA**

### **Art. 67 – Convenzioni**

1 – Il Consiglio federale può stipulare convenzioni con Enti di Promozione Sportiva, già riconosciuti dal CONI secondo la disciplina degli Art. 26, 27 e 28 dello Statuto del CONI, che abbiano scopi sportivi, tecnici e culturali ritenuti di particolare interesse velico e comunque inerenti ai fini istituzionali della FIV.

## **CAPO V - ORGANI FEDERALI – CANDIDATURE**

### **Sez. I – DELEGATI ATLETI E TECNICI**

#### **Art. 68 - Delegati di Zona degli Atleti e dei Tecnici**

##### **Integrazione e/o riduzione dei Delegati degli Atleti e dei Tecnici di Zona alle Assemblee Nazionali**

1 - I rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici degli Affiliati, designati democraticamente dai rispettivi Affiliati di appartenenza con la disciplina del successivo art. 69 comma 2 del presente Regolamento, eleggeranno nelle Assemblee Zonali in base a quanto previsto dall'art 60 lettera A comma 7 dello Statuto FIV rispettivamente i Delegati Atleti ed i Delegati Tecnici che rappresenteranno la Zona alle Assemblee Nazionali. L'incarico è di durata quadriennale

2 - Qualora nel corso del quadriennio uno o più Delegati in rappresentanza degli Atleti e/o dei Tecnici di una Zona venisse meno, si provvederà all'integrazione con il primo dei non eletti

3 – Se non fosse possibile l'integrazione o non si arrivasse a coprire tutte le cariche dei Delegati degli Atleti e o dei Tecnici di Zona rimaste vacanti, si dovrà procedere ad una nuova elezione per i posti ancora vacanti, nella prima assemblea Zonale utile, secondo i criteri previsti dagli art 37 e 60 del vigente Statuto FIV.

In caso di parità di voti risulterà eletto quale Delegato degli Atleti e o dei Tecnici di Zona

- a) il più anziano di carica
- b) il più anziano per età

4 – Qualora dovesse rendersi necessaria una riduzione nel numero dei Delegati degli Atleti e/o dei Tecnici di Zona a seguito della riduzione del numero degli Affiliati della Zona aventi diritto di voto, saranno esclusi dai Delegati degli Atleti e/o dei Tecnici di Zona i Delegati che nelle votazioni di Zona di cui al successivo art. 70, comma 5 del presente Regolamento hanno ottenuto il minor numero di voti. In caso di parità saranno esclusi, progressivamente, i delegati più giovani di età.

#### **Art. 69 – Convocazione Assemblea elettiva zonale**

1 – L'Assemblea di Zona per l'elezione dei Delegati degli Atleti e dei Tecnici in rappresentanza della Zona alle assemblee nazionali, deve essere svolta almeno 45 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale elettiva di cui all'Art. 15 comma 2 e Art. 60 A, comma 1 del vigente Statuto su convocazione del Presidente del Comitato di Zona a norma dell'Art. 36 del vigente Statuto FIV.

2 – All'interno di ogni Affiliato, entro i termini di cui all'Art. 60 A, comma 1 del vigente Statuto con le modalità proprie di ciascun Affiliato, gli Atleti ed i Tecnici, tesserati per l'Affiliato, eleggono rispettivamente un proprio rappresentante ai fini della partecipazione all'Assemblea di Zona. L'Affiliato provvederà a trasmettere immediatamente, anche per via elettronica, i due nominativi al competente Comitato di Zona e comunque prima dell'inizio della suddetta Assemblea.

3 – Atleti e Tecnici rappresentanti degli Affiliati, votano nella Zona dell'Affiliato per il quale risultano tesserati al momento della convocazione del seggio elettorale.

4 – Il Comitato di Zona invia la convocazione a tutti gli Affiliati della Zona ed ai Delegati degli Atleti e dei Tecnici aventi diritto di voto, domiciliati presso l'Affiliato di appartenenza, ed in copia alla Segreteria federale

5 – L'avviso di convocazione, trasmesso con le modalità del successivo art. 71, comma 3 del presente Regolamento, deve contenere il giorno, il luogo, l'ora nonché le modalità per la presentazione delle candidature all'elezione dei Delegati delle categorie Atleti e Tecnici in Consiglio federale

#### **Art. 70 – Elezione dei Delegati degli Atleti e dei Tecnici che rappresenteranno la Zona nelle Assemblee Nazionali**

1 – Le candidature all'elezione dei Delegati degli Atleti e dei Tecnici che rappresenteranno la Zona nelle Assemblee vengono proposte dagli Affiliati al competente Comitato di Zona almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea di Zona anche per via elettronica.

2 – I candidati devono essere in regola con l'art. 56, comma 1 d del vigente Statuto FIV.

3 – Le candidature devono essere sottoscritte ed accettate dai candidati prima dell'inizio dell'Assemblea di Zona

4 – Il Presidente dell'Assemblea forma liste separate per i candidati a Delegato degli Atleti e dei Tecnici

5 – La votazione è segreta. Per l'elezione dei Delegati degli Atleti e dei Tecnici che rappresenteranno la Zona nelle Assemblee a norma dell'art. 19 comma 2 dello Statuto votano rispettivamente gli Atleti ed i Tecnici indicati dagli Affiliati della Zona, aventi diritto di voto, e di cui al comma 1 del precedente art. 68 del presente Regolamento, esprimendo una sola preferenza.

6 – Saranno eletti rispettivamente un numero di:

- Delegati Atleti pari al 20% degli Affiliati della Zona aventi diritto a voto
- Delegati Tecnici pari al 10% degli Affiliati della Zona aventi diritto a voto

In caso di parità di voti risulterà eletto:

- a) il più anziano di carica
- b) il più anziano di età.

## **Sez. II – CANDIDATURE ALLE CARICHE FEDERALI**

### **Art. 71 – Assemblea di Zona**

**1** – A norma dell'art. 36 comma 4 dello Statuto FIV l'Assemblea di Zona che ha luogo dopo la disputa dei Giochi Olimpici estivi assume anche carattere elettivo per le candidature alle cariche centrali federali. Dovrà essere svolta almeno 45 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale elettiva di cui all'Art. 15, comma 2 e Art. 60, comma 1 dello Statuto e comunque non oltre il 30 gennaio dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi

**2** – E' costituita dai rappresentanti degli Affiliati aventi diritto di voto con sede nel territorio di competenza, nonché dai rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici dei predetti Affiliati e di cui all'Art. 69, comma 2 del presente Regolamento.

**3** – E' convocata dal Presidente di Zona a mezzo avviso trasmesso per raccomandata postale o con altro mezzo equipollente (fax, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione legalmente riconosciuto) ai fini dell'effettivo ricevimento della convocazione, almeno 15 giorni prima della data di effettuazione, a tutti gli aventi diritto al voto della Zona. La convocazione dell'Assemblea dovrà essere comunicata al Presidente federale.

**4** - Ad ogni Affiliato avente diritto di voto sono riconosciuti 10 voti così suddivisi:

- 7 al legale rappresentante dell'Affiliato avente diritto di voto
- 2 al rappresentante degli Atleti Tesserati per l'Affiliato
- 1 al rappresentante dei Tecnici Tesserati per l'Affiliato

### **Art. 72 – Modalità delle candidature**

**1** – Le candidature alle cariche federali centrali e periferiche devono essere formulate per iscritto dai Tesserati in regola con quanto previsto dall' art. 56 del vigente Statuto (requisiti di eleggibilità) al proprio Affiliato di appartenenza, indicando specificatamente la carica o le cariche per le quali la candidatura si intende formulata e dichiarando di essere in possesso dei requisiti prescritti, e la eventuale accettazione della carica in caso di avvenuta elezione

**2** – Non è consentito di candidarsi a più di una categoria per la carica di Consigliere (in rappresentanza di Società, Atleti o Tecnici).

**3** – Le modalità di deposito delle candidature ed i termini per la presentazione nonché per l'accettazione sono perentori

**4** – Tutte le candidature alle cariche nazionali vengono obbligatoriamente trasmesse dagli Affiliati interessati all'organismo federale di competenza secondo le modalità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.

**5** – Le candidature devono pervenire nei termini e con le modalità stabilite dallo Statuto (Art. 60) a mezzo lettera a mano, raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, facsimile, posta elettronica o altro mezzo legalmente riconosciuto che permetta di stabilire la data di ricezione.

### **Art. 73 – Candidature alle cariche nazionali**

**1** – Ogni Tesserato che intende candidarsi ad una carica Nazionale elettiva deve farne richiesta al proprio Affiliato di appartenenza con le modalità di cui all'Art. 72 del presente Regolamento:

**2 – Candidature alla carica di Presidente Federale:**

- sono formulate dagli Affiliati che devono farle pervenire alla Segreteria federale nei termini di cui all'Art. 60 A 2 del vigente Statuto, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura sottoscritta dal candidato. Il caso di mancanza della dichiarazione provvederà a richiederla la Segreteria federale
- la Segreteria federale forma la lista dei candidati alla carica di Presidente della Federazione che hanno accettato la candidatura e la trasmette ai Comitati di Zona nei termini di cui all'Art. 60 A 2 del vigente Statuto

**3 – Candidature alle cariche di Consigliere** (in rappresentanza degli Affiliati, Atleti e Tecnici) e Revisore dei Conti:

- sono formulate separatamente dagli Affiliati che devono farle pervenire al competente Comitato di Zona almeno 7 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea convocata per la formulazione delle candidature alle cariche centrali federali;
- tutte le candidature di cui al comma 3 devono essere accettate per iscritto dal candidato interessato prima dell'inizio dell'Assemblea di Zona.

### **Art. 74 – Modalità di votazione alle cariche federali centrali**

**1** – Nell'Assemblea Zonale per la formulazione delle candidature alla cariche centrali federali non è ammessa nessuna delega ad altro Affiliato, Atleta o Tecnico.

**2** – Il Presidente dell'Assemblea forma le liste dei candidati alle diverse cariche di Consigliere e le sottopone all'esame ed alla votazione dell'Assemblea unitamente alla lista delle candidature alla carica di Presidente della Federazione, già formulata dalla Segreteria federale a norma dell'Art. 60, A2 dello Statuto FIV.

**3** – Ogni votazione è segreta.

**4** – Prima di procedere alle votazioni dei candidati alle cariche federali, l'Assemblea procederà all'elezione dei Delegati degli Atleti e dei Tecnici che rappresenteranno la Zona nelle Assemblee Nazionali a norma dell' art. 19 comma 2 dello Statuto, secondo quanto previsto all'Art. 70 del presente Regolamento.

**5** – Per la candidatura alla carica di Presidente della Federazione e di Revisore dei Conti votano i Presidenti degli Affiliati della Zona o i loro Delegati, gli Atleti ed i Tecnici eletti in rappresentanza degli Affiliati, di cui all’art **69**, comma 2 del presente Regolamento. I voti disponibili vengono così attribuiti:

- ai Presidenti degli Affiliati della Zona con diritto di voto o loro delegati: **7 voti**;
- agli Atleti eletti dagli Affiliati della Zona con diritto di voto: **2 voti**
- ai Tecnici eletti dagli Affiliati della Zona con diritto di voto: **1 voto**.

Per la carica di Presidente Federale una Zona può candidare un Tesserato FIV, inserito nella lista formulata dalla Segreteria federale, appartenente ad altra Zona.

Per essere valida una candidatura alla carica di Presidente Federale proposta da una Zona deve essere proposta da almeno altre 2 Zone, secondo la disciplina dell’art. 23, comma 2 dello Statuto.

**6** – Per le candidature alla carica di Consigliere in rappresentanza degli Affiliati votano:

- i Presidenti degli Affiliati della Zona con diritto di voto o i loro Delegati con voto singolo ed esprimendo una sola preferenza.

**7** – Per le candidature alle cariche di Consigliere in rappresentanza degli Atleti ed in rappresentanza dei Tecnici votano rispettivamente:

- gli Atleti eletti dagli Affiliati con voto singolo ed esprimendo una sola preferenza
- i Tecnici eletti dagli Affiliati con voto singolo ed esprimendo una sola preferenza

L’Assemblea eleggerà come suoi candidati alle cariche di Consiglieri federali:

- 3 Tesserati per i Consiglieri in rappresentanza degli Affiliati
- 3 Tesserati per i Consiglieri in rappresentanza degli Atleti, di cui almeno 1 donna
- 2 Tesserati per i Consiglieri in rappresentanza dei Tecnici

**8** – Vengono eletti i candidati con il maggior numero di voti. In caso di parità si procederà al ballottaggio tra i candidati con eguale numero di voti. In caso di persistente parità dopo due votazioni di ballottaggio vengono eletti i candidati più anziani di età.

#### **Art. 75 – Candidati dello Sport Velico Marina Militare**

**1** – I candidati dello Sport Velico della Marina Militare in numero di 3 vengono proposti dallo Stato Maggiore della Marina Militare e devono pervenire alla Segreteria federale entro i termini fissati dall’Art. 36 dello Statuto FIV.

#### **Art. 76 - Accertamento condizioni di eleggibilità e compatibilità**

**1** - L’accertamento delle condizioni di eleggibilità stabilite dallo Statuto Federale per le elezioni alle cariche federali va eseguito dalla Commissione Disciplinare (Art. 45, comma 3 dello Statuto FIV).

**2** - Qualora la Commissione verifichi a qualsiasi titolo l’irregolarità o improponibilità di una candidatura ne dà tramite la Segreteria federale motivata comunicazione telegrafica al candidato, il quale ha facoltà di proporre ricorso alla Corte federale, preannunciando lo stesso a mezzo telegramma entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, seguito da lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente le motivazioni del ricorso stesso, da inviare entrambi in copia al Comitato di Zona.

**3** – I ricorsi presentati con le modalità del precedente comma 2, saranno esaminati in via d’urgenza dalla Corte Federale che decide inappellabilmente. La decisione è comunicata all’appellante a mezzo telegramma e successiva lettera raccomandata, inviate anche in copia al Comitato di Zona. Non sono ammessi ricorsi sull’ammissibilità delle candidature direttamente in Assemblea.

**4** – Ove il candidato non proponga ricorso nei termini e con le modalità di cui al precedente comma 2, la Commissione Disciplinare dispone l’esclusione dello stesso dall’elenco dei candidati.

### **Sez III – CANDIDATURE ALLE CARICHE ZONALI**

#### **Art. 77 – Modalità delle candidature alle cariche di Zona**

**1** – Le candidature alla carica di Presidente di Zona, di componente il Comitato di Zona in rappresentanza degli Affiliati della Zona, sono formulate dagli Affiliati e trasmesse al Comitato di Zona, secondo la disciplina di cui all’art. 60 – B dello Statuto.

**2** - Tutte le candidature devono pervenire al competente Comitato di Zona entro il settimo giorno precedente a quello stabilito per l’Assemblea di Zona con le modalità di cui all’Art. 72 del presente Regolamento.

#### **Art. 78 – Elezioni alle cariche zonali**

**1** – L’Assemblea elettiva Zonale alle cariche di Zona dovrà svolgersi entro 30 giorni dall’elezione delle cariche federali centrali e comunque non oltre il 31 marzo dell’anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi.

**2** – L’Assemblea elettiva di Zona è convocata dal Presidente di Zona a mezzo avviso trasmesso per raccomandata postale o con altro mezzo equipollente (fax, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione legalmente riconosciuto) ai fini dell’effettivo ricevimento della convocazione, almeno 15 giorni prima della data di effettuazione. L’avviso di convocazione dovrà essere inviato anche ai rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici, domiciliati presso l’Affiliato di appartenenza con le modalità di cui sopra.

3 – La convocazione dell'Assemblea dovrà essere comunicata per conoscenza al Presidente federale.

#### **Art. 79 – Modalità delle votazioni**

1 – La Commissione Verifica Poteri di Zona verifica che tutte le candidature siano state formulate con le modalità previste all'Art. 60 dello Statuto FIV e dell'Art. 72 del presente Regolamento. Verificherà, inoltre, che i candidati abbiano i requisiti di cui all'Art. 56.

2 – Il Presidente dell'Assemblea di Zona forma le liste dei candidati alle diverse cariche di Zona e le sottopone all'esame ed alla votazione dell'Assemblea.

3 – Tutte le votazioni sono segrete.

4 – L'Assemblea procede all'elezione del Presidente di Zona e successivamente, con votazioni separate, all'elezione dei componenti il Comitato di Zona in rappresentanza degli Affiliati.

5 – Votano per l'elezione del Presidente di Zona i Presidenti degli Affiliati di Zona con diritto di voto o i loro delegati, con voto singolo.

6 – Votano per l'elezione dei componenti il Comitato di Zona i Presidenti degli Affiliati con diritto di voto o i loro Delegati, esprimendo preferenze in numero comunque non superiore ai due terzi del numero di componenti il Comitato di Zona calcolato ai sensi dell'Art. 39 comma 1 dello Statuto FIV.

7 – Vengono eletti i candidati con maggior numero di voti. In caso di parità si procederà al ballottaggio tra i candidati con eguale numero di voti. In caso di persistente parità dopo due elezioni di ballottaggio vengono eletti i candidati più anziani per età.

### **CAPO VI - ASSEMBLEA NAZIONALE**

#### **Art. 80 – Definizione - Attribuzioni e Convocazione**

1 – L'Assemblea Nazionale è il massimo organo della FIV: ad essa spettano poteri deliberativi

2 – L'Assemblea Nazionale può essere ordinaria e straordinaria, elettiva e non elettiva

3 – La convocazione e le attribuzioni sono regolate dagli Artt. 15 e 16 e 18 dello Statuto FIV

4 – La procedura per la convocazione dell'Assemblea Nazionale ed i requisiti necessari per la loro validità sono disciplinati dagli artt. 15 16 e 17 dello Statuto FIV.

5 – All'avviso di convocazione devono essere allegati:

- l'invito a presenziare all'Assemblea
- il modulo attestante il diritto di voto
- il modulo per il rilascio della delega

6 – Il Consiglio federale potrà convocare l'Assemblea straordinaria subito dopo quella ordinaria o viceversa, purché risultino distinti gli ordini del giorno.

7 – Nelle sole ipotesi, tassativamente previste dallo Statuto FIV, di convocazione di Assemblee straordinarie indette per procedere alla rinnovazione totale degli Organi federali o parziale per reintegrare gli stessi a seguito di eventi che abbiano comportato o la decadenza dell'intero organo o soltanto quella di uno o più membri, i termini previsti dallo Statuto potranno essere ridotti a norma dell'Art. 60 A comma 10.

#### **Art. 81 – Partecipanti con diritto di voto**

1 – E' riconosciuto agli Affiliati il diritto di voto secondo la disciplina dell'art. 19 dello Statuto .

2 – Partecipano altresì con diritto di voto i Delegati degli Atleti e dei Tecnici secondo la disciplina dell'art. 36 dello Statuto.

3 – Ai fini della convocazione all'Assemblea e della verifica dei requisiti per il diritto di voto di cui all'art. 19, comma 3 dello Statuto FIV, gli Affiliati devono trasmettere nei termini richiesti dalla FIV e comunque entro il 31 ottobre di ciascun anno al Comitato di Zona di appartenenza:

- la documentazione relativa alle regate a calendario nazionale e/o zonale organizzate nell'anno;
- la documentazione relativa alla Scuola di Vela organizzata nell'anno;
- l'elenco dei propri Soci Tesserati FIV, distinti per categorie, che hanno partecipato a regate inserite nel calendario federale nazionale e/o nei calendari zonal (è sufficiente indicare gli Atleti che hanno ottenuto i migliori risultati).

4 – I Comitati di Zona, previa verifica dei dati trasmessi, per quanto di propria competenza, invieranno nei termini richiesti dalla FIV e comunque entro il 15 novembre detti elenchi alla Segreteria federale.

5 – La Segreteria provvederà quindi a redigere nei termini previsti e comunque entro il 10 dicembre l'elenco delle Società aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 19 comma 3 dello Statuto federale

6 - La Segreteria Federale, non appena accertato in via definitiva il numero delle Società aventi diritto al voto, ai fini della partecipazione alle assemblee ordinarie e/o straordinarie, calcola e pubblica il numero dei Delegati degli Atleti e dei Tecnici di Zona aventi diritto al voto, autorizzati a partecipare alle Assemblee, in modo che i rappresentanti delle Società costituiscano il 70% dei voti complessivi, i Delegati degli Atleti il 20% e quelli dei Tecnici il 10%. Detta ripartizione avrà luogo su base Zonale. Il numero totale dei Delegati da attribuire per ciascuna categoria sarà calcolato sul numero delle società aventi diritto al voto su base nazionale. La eventuale differenza tra i Delegati attribuibili su base zonale e quelli risultanti dal calcolo su base nazionale, sarà distribuita tra le zone sulla base dei resti, con il seguente criterio:

alle Zone che nel calcolo delle percentuali hanno resti decimali verrà assegnato un delegato in più iniziando dalla zona con il decimale più alto, procedendo a scalare sino alla completa assegnazione dei Delegati disponibili

#### **Art. 82 – Partecipanti senza diritto di voto**

1 - Partecipano all'Assemblea senza diritto di voto gli Affiliati che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 19 comma 3 dello Statuto.

2 - Il Presidente federale, i componenti il Consiglio federale, i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti ed i candidati alle cariche elettive partecipano, senza diritto di voto, e non possono rappresentare in Assemblea nessun Affiliato né direttamente né per delega.

3 - E' preclusa la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari di sospensione o di inibizione irrogati dagli Organi di Giustizia e tuttora in corso di esecuzione ed a quanti non siano in regola con le quote associative.

#### **Art. 83 – Convocazione - Partecipazione - Pubblicità dell'Assemblea**

1 – Il Consiglio Federale cura la pubblicità della convocazione dell'Assemblea e del relativo ordine del giorno attraverso i propri organi d'informazione.

2 – La convocazione, costituzione e partecipazione all'Assemblea Nazionale, la rappresentanza, le deleghe e l'attribuzione dei voti sono disciplinati dalle norme dell'art. 19 dello Statuto e dall'art. 80 del presente Regolamento.

3 – A norma dell'Art. 18, comma 2 dello Statuto, le proposte di inserimento di argomenti nell'ordine del giorno dell'Assemblea e/o di modifiche allo Statuto, formulate dagli aventi diritto a voto, dovranno pervenire, a mezzo Raccomandata, alla Segreteria federale nei termini eventualmente previsti dalla FIV e comunque entro il 15 gennaio dell'anno di svolgimento dell'Assemblea nella quale gli argomenti e/o le modifiche saranno discussi.

#### **Art. 84 – Deleghe degli Affiliati ed impedimento dei delegati Atleti e Tecnici**

1 – Le deleghe a votare da parte degli Affiliati, espressamente previste dall'art. 19, commi 7 e 8 dello Statuto, devono essere conferite per iscritto e devono essere compilate utilizzando l'apposito modulo predisposto ed inviato dalla Segreteria federale in allegato all'avviso di convocazione dell'Assemblea.

2 – Le deleghe devono essere sottoscritte dal Presidente dell'Affiliato e depositate all'apposita Commissione durante i lavori di Verifica dei Poteri e con le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

3 – I Delegati degli Atleti e dei Tecnici non possono essere portatori di delega né di categoria né per un Affiliato. In caso di impedimento, la sostituzione, ammessa ai sensi dell'art. 19 comma 9 dello Statuto FIV con il primo dei non eletti della propria categoria nella Zona di appartenenza, si attua previa comunicazione scritta alla Segreteria federale da parte del Delegato impedito, da depositare almeno 6 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

4 – Al verificarsi della fattispecie di cui al comma precedente, la Segreteria federale provvede a convocare a mezzo telegramma il primo non eletto della Zona.

#### **Art. 85 – Ricorsi avverso l'attribuzione dei voti**

1 – Il ricorso avverso l'esclusione dall'elenco delle Società aventi diritto al voto deve essere proposto dall'Affiliato interessato al Consiglio Federale mediante deposito presso la Segreteria federale entro 10 giorni dalla comunicazione, con atto sottoscritto in modo autografo dal Presidente dell'Affiliato o di chi è legittimato a sostituirlo ovvero dal Delegato Atleta o Tecnico.

2 – I ricorsi sono esaminati in via d'urgenza dal Consiglio Federale; in base alle decisioni adottate, la Segreteria Generale compila una nota di emendamento dall'elenco ufficiale dei votanti con l'indicazione delle variazioni dei voti e dei reclami respinti. La nota è immediatamente comunicata agli Affiliati interessati, senza modificare le percentuali di cui all'art. 81, comma 6 del presente Regolamento. Le decisioni del Consiglio Federale sono definitive.

#### **Art. 86 – Commissione verifica poteri**

1 – La composizione della Commissione è stabilita dall'art. 17, commi 3 e 4 dello Statuto. E' nominata dal Consiglio federale, scegliendone i componenti al di fuori del proprio ambito tra persone che non siano candidate a cariche federali elettive nell'Assemblea nella quale vengano chiamate ad operare. E' composta da un Presidente, da almeno due componenti effettivi, da due componenti supplenti e dal Segretario generale della Federazione che non ha diritto di voto.

2 – In caso di dimissioni o impedimento dei componenti nominati in numero tale da non permettere il raggiungimento del numero minimo di componenti previsto (tre), il Consiglio federale provvede alla sostituzione in qualsiasi momento.

3 – La Commissione verifica poteri, organo permanente dell'Assemblea, controlla la regolarità dell'affiliazione, l'identità dei rappresentanti degli Affiliati presenti di persona o per delega, accerta la validità delle deleghe, trattenendone il relativo modulo; registra in separati verbali le presenze delle Società aventi o non aventi diritto al voto. Controlla altresì e registra in separati verbali l'identità e le credenziali dei delegati degli Atleti e dei Tecnici aventi titolo a partecipare all'Assemblea.

4 – Sorgendo contestazioni sulla validità della rappresentanza in Assemblea, la Commissione redige verbale che deve essere sottoscritto dall'interessato con la dichiarazione espressa di volere proporre ricorso all'Assemblea.

5 – Al termine dei suoi lavori la Commissione redige un verbale conclusivo dal quale debbono risultare:

- a) il numero degli Affiliati rappresentati in Assemblea;

- b) il numero degli Affiliati aventi diritto al voto e di quelli non aventi diritto al voto;
- c) il numero dei Delegati degli Atleti presenti in Assemblea
- d) il numero dei Delegati dei Tecnici presenti in Assemblea
- e) il numero dei ricorsi presentati ai sensi del terzo comma del presente articolo.

#### **Art. 87 – Apertura dell’Assemblea**

**1** – La Commissione verifica poteri, all’ora indicata nell’avviso di convocazione per la costituzione dell’Assemblea in prima convocazione, esamina la validità della rappresentanza degli Affiliati, la rappresentanza dei delegati degli Atleti e dei Tecnici presenti fino a quel momento e accerta se si sia costituita la maggioranza richiesta dall’art. 17 dello Statuto. In caso affermativo sospende i suoi lavori e passa a redigere il verbale. In caso negativo riprende i lavori che si concludono con la redazione del predetto verbale, dopo che la Commissione abbia accertato la validità della rappresentanza degli Affiliati presenti all’ora esatta indicata nell’avviso di convocazione per la costituzione dell’Assemblea in seconda convocazione.

**2** – Il Presidente federale o chi ne fa le veci, preso atto del verbale della Commissione verifica poteri, dichiara aperta l’Assemblea e ne assume provvisoriamente la presidenza.

**3** – L’Assemblea prende atto della relazione delle Commissione Verifica Poteri e procede alla risoluzione di eventuali controversie, inserite in sede di verifica, relative alla partecipazione ed alla rappresentanza che vengono decise per votazione a maggioranza degli aventi diritto a voto. La relativa votazione avviene per alzata di mano esclusi i ricorrenti.

**3** – Una volta definiti tutti i ricorsi, il Presidente federale o chi ne fa le veci da lettura della attuale composizione dell’Assemblea ed invita i presenti aventi diritto a voto ad eleggere l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea e la Commissione di Scrutinio.

#### **Art. 88 – Modalità di deliberazione dell’Assemblea**

**1** – Le modalità per le delibere dell’Assemblea sono quelle previste all’art. 20 dello Statuto:

- a) per voto segreto e nell’ordine stabilito dal successivo art. 90 per la votazione per le elezioni alle cariche federali ;
- b) per appello nominale se richiesto da almeno il 10 % degli aventi diritto a voto
- c) per alzata di mano e controprova;
- d) utilizzando un sistema elettronico di votazione

**2** – La votazione per acclamazione deve sempre avvenire all’unanimità

**3** – Il computo dei voti è affidato alla Commissione di Scrutinio sotto il controllo del Presidente dell’Assemblea. In caso di contrasto circa la validità di una scheda il Presidente dell’Assemblea esprime al riguardo giudizio insindacabile. Le schede di votazione devono essere conservate ed allegate al verbale dell’Assemblea

**4** – Si considerano voti attribuiti quelli risultanti dall’elenco ufficiale dei votanti, con le variazioni apportate dal Consiglio Federale in seguito ai ricorsi di cui all’art. 85 del presente Regolamento

**5** – Si considerano voti presenti al momento della costituzione dell’Assemblea quelli allo stesso tempo registrati dalla Commissione verifica poteri, dopo la decisione sugli eventuali ricorsi presentati ai sensi dell’art. 87 comma 3 del presente Regolamento.

**6** – Nel calcolo della maggioranza dei voti espressi non si tiene conto delle astensioni e, se la votazione avviene per scrutinio segreto, non si tiene conto delle schede bianche e di quelle nulle.

#### **Art. 89 – Ufficio di Presidenza dell’Assemblea**

**1** – L’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea è costituito dal Presidente e da un Vice Presidente avente il compito di sostituire il Presidente in caso di sua assenza.

**2** – Le funzioni di Segretario dell’Assemblea vengono assunte d’ufficio dal Segretario della FIV o da un suo incaricato.

**3** – L’Assemblea procederà inoltre, quando occorra, alla nomina della Commissione di Scrutinio a norma del successivo art. 96 comma 1.

**4** – Le elezioni dei componenti l’Ufficio di Presidenza e della Commissione di Scrutinio avvengono per acclamazione o per alzata di mano.

**5** – Il Presidente dell’Assemblea:

- a) dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all’ordine del giorno, che ha il dovere di rispettare e far rispettare;
- b) ha autorità illimitata su questioni di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano l’Assemblea. Sono considerate norme regolanti l’Assemblea anche le eventuali disposizioni contenute nell’avviso di convocazione;
- c) regola l’ordine e la durata degli interventi con obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti posti all’ordine del giorno. La concessione delle repliche è rimessa alla sua facoltà discrezionale;
- d) determina il sistema di votazione tenendo conto di quanto stabilito all’art. 90
- e) dà comunicazione dei risultati delle votazioni e proclama gli eletti dall’Assemblea alle diverse cariche;
- f) dichiara chiusa l’Assemblea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno;
- g) controlla la rispondente stesura del verbale dell’Assemblea e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

6 – Il Vicepresidente dell'Assemblea ha il compito di coadiuvare il Presidente ed eventualmente di sostituirlo in caso di impedimento momentaneo o definitivo.

7 – Il Segretario dell'Assemblea ha il compito di redigere il verbale della stessa e di sottoscriverlo

#### **Art. 90 – Votazioni**

1 – Le deliberazioni dell'Assemblea vengono adottate con le maggioranze previste dallo Statuto federale.

2 – Per le votazioni alle cariche federali, al termine della parte dibattimentale il Presidente dell'Assemblea comunica l'apertura del seggio elettorale e da inizio alle operazioni di voto per l'elezione con votazioni separate e successive di:

- a) Presidente Federale a norma dell'art. 24 e con le modalità dell'art. 60 dello Statuto
- b) Consiglieri Federali a norma dell'art. 25 e con le modalità dell'art. 60 dello Statuto
- c) Collegio dei Revisori dei Conti a norma dell'art. 32 comma 4 e con le modalità dell'art. 60 dello Statuto.

3 – Ciascun elettore viene chiamato a votare dalla Commissione di Scrutinio, eletta dall'Assemblea, in ordine progressivo di Zona e in ordine di iscrizione degli Affiliati e dei Delegati Atleti e Tecnici negli elenchi di Zona. Votano:

- per l'elezione del Presidente Federale e del Collegio dei Revisori dei Conti i Presidenti degli Affiliati aventi diritto di voto o i loro delegati, i Delegati degli Atleti e dei Tecnici in rappresentanza dei Comitati di Zona eletti a norma dell'art. 70 del presente Regolamento
- per l'elezione dei Consiglieri in rappresentanza degli Affiliati i Presidenti degli Affiliati aventi diritto di voto o loro delegati
- per l'elezione dei Consiglieri in rappresentanza degli Atleti i Delegati degli Atleti aventi diritto di voto
- per l'elezione dei Consiglieri in rappresentanza dei Tecnici i Delegati dei Tecnici aventi diritto di voto

4 – Il numero massimo di preferenze che si possono indicare sono:

- una per la votazione relativa all'elezione del Presidente della Federazione
- sedici, una per ciascuna terna di candidati di Zona e per la terna dei candidati dello S.V.M.M., per la votazione relativa all'elezione dei Consiglieri in rappresentanza degli Affiliati e dello S.V.M.M.;
- tre per la votazione relativa all'elezione dei Consiglieri in rappresentanza degli Atleti
- due per la votazione relativa all'elezione dei Consiglieri in rappresentanza dei Tecnici.
- tre per la votazione relativa all'elezione del Collegio dei revisori dei Conti.

5 – Completata tale operazione l'elettore deve inserire le proprie schede, debitamente piegate, nelle rispettive urne.

6 – L'espressione palese del voto prima dell'inserimento della scheda nell'urna, determina la nullità della stessa, con divieto di inserire la scheda nell'urna ed obbligo per l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea di farne menzione nel verbale, al quale deve essere allegata la scheda elettorale relativa.

#### **Art. 91 – Operazioni di scrutinio**

1 – La Commissione di Scrutinio è composta da 5 membri di cui uno con funzioni di Presidente. Viene eletta dall'Assemblea scegliendone i componenti al di fuori del Consiglio federale e dei candidati alle cariche federali elettive. Identica Commissione Scrutinio è prevista anche per le Assemblee di Zona.

2 – Immediatamente dopo le operazioni di voto la Commissione Scrutinio inizia le operazioni di scrutinio in forma pubblica seguendo di massima lo stesso ordine indicato nel caso di votazioni successive. Il computo dei voti è affidato agli scrutatori sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea.

3 – Uno degli scrutatori apre le schede una alla volta e le consegna al Presidente della Commissione che legge ad alta voce il cognome del candidato votato, mentre almeno un altro scrutatore registra il voto sul verbale di scrutinio. Tale procedura si ripete sino ad esaurimento delle schede.

4 – Nel verbale di scrutinio, rispettivamente per ciascuna votazione, deve essere riportato il numero dei votanti, il numero di preferenze ottenuto da ciascun candidato, il numero delle schede bianche e quello delle schede nulle.

5 – E' definita scheda bianca quella nella quale non siano riportate annotazioni di alcun genere.

6 – E' definita scheda nulla quella che non consente la chiara identificazione della volontà dell'elettore o che contenga un numero di preferenze superiore a quello consentito ovvero che sia tale da permettere l'identificazione dell'elettore stesso.

7 – Delle schede bianche e/o nulle, come pure di ogni controversia insorta al riguardo, deve essere fatta specifica menzione sul verbale di scrutinio. In caso di contrasto circa la validità di una scheda il Presidente dell'Assemblea esprime al riguardo giudizio insindacabile.

8 – Al termine delle operazioni la Commissione di Scrutinio redige un elenco definitivo dei candidati e dei voti da ciascuno ottenuti.

9 – Risulteranno eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Per l'elezione del Presidente federale vige la disciplina di cui all'Art. 23, comma 5 dello Statuto.

10 – Qualora due o più candidati ad una carica federale abbiano ottenuto lo stesso numero di voti si procederà al ballottaggio dei candidati con eguale numero di voti. . In caso di persistente parità dopo due votazioni di ballottaggio vengono eletti i candidati più anziani di età.

11 – Le schede elettorali scrutinate devono essere consegnate alla Segreteria federale al termine delle operazioni di scrutinio.

12 – Ove fosse adottato il sistema di votazione di tipo elettronico utilizzando schede ottiche prestampate i precedenti punti 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 restano invariati. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno automaticamente scrutinando con i

mezzi elettronici le singole schede e con il calcolo automatico dei relativi risultati. In caso di eventuali ricorsi, le schede saranno ricontrollate elettronicamente e, se del caso, manualmente.

#### **Art. 92 – Verbale dell'Assemblea**

- 1 – Il verbale dell'Assemblea Nazionale, redatto dal Segretario, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.
- 2 – Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, è redatto entro trenta giorni: Deve essere conservato presso la Segreteria Generale e una copia dello stesso dovrà essere trasmessa alla Segreteria Generale del CONI.
- 3 – Ciascun rappresentante di Affiliati, e/o delegato degli Atleti e/o dei Tecnici ha facoltà di prendere visione di copia del verbale. Lo stesso sarà successivamente pubblicato integralmente sul sito internet federale

### **CAPO VII - REFERENDUM**

#### **Art. 93 - Referendum**

- 1 – Il referendum, previsto dallo Statuto per questioni di carattere organizzativo interno della FIV, viene deliberato dal Consiglio Federale.
- 2 – Esso si attua con l'invio agli Affiliati, a mezzo plico postale raccomandato, di schede che debbono essere riempite e restituite alla FIV nel termine fissato, con la firma autografa del Presidente dell'Affiliato stesso o da un suo Delegato.

### **CAPO VIII – IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE**

#### **Art. 94 – Compiti del Presidente federale**

- 1 – Il Presidente ha la rappresentanza legale della FIV
- 2 - I poteri e le attribuzioni del Presidente sono tassativamente previsti all'art. 24 dello Statuto

#### **Art. 95 – Delega, assenza o impedimento - Dimissioni**

- 1 – Il Presidente, con provvedimento formale, può delegare ai Consiglieri federali proprie attribuzioni, fatte salve le funzioni che, istituzionalmente appartengono alla sua esclusiva competenza, per la trattazione di particolari problemi di ordinaria amministrazione, per la partecipazione ad organi o commissioni interne o esterne, con esclusione degli Organi di Giustizia.
- 2 – In caso di assenza o impedimento temporanei le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente Vicario o in difetto dall'altro Vicepresidente, o ancora dal Consigliere federale più anziano per carica e successivamente per età.
- 3 – In caso di impedimento definitivo o cessazione dalla carica del Presidente per qualsiasi motivo e/o di dimissioni del Presidente, si applicano le fattispecie di cui all'Art. 29 comma 4, punti b) e c) dello Statuto.

#### **Art. 96 – I Vicepresidenti**

- 1 – I Vicepresidenti vengono eletti tra i propri membri dal Consiglio federale con votazione a scrutinio segreto a norma dell'art. 26 comma 3 dello Statuto FIV

### **CAPO IX – IL CONSIGLIO FEDERALE**

#### **Art. 97 – Competenze e composizione**

- 1 – Il Consiglio federale è l'organo centrale di gestione, normativo, di indirizzo generale e politico e di amministrazione della FIV, cui è demandata la funzione di promuovere iniziative e compiere tutti gli atti necessari per il raggiungimento degli scopi istituzionali. Ha le attribuzioni ed i compiti fissati dallo Statuto ed è eletto dall'Assemblea Nazionale.
- 2 – Le attribuzioni ed i poteri del Consiglio federale sono previsti all'art. 28 dello Statuto FIV.
- 3 – Il Consiglio federale è composto dal Presidente federale e dai Consiglieri federali eletti con le modalità dell'art. 18 comma 3 e 25 dello Statuto, attualmente nei numeri seguenti:
  - 15 Consiglieri eletti in rappresentanza delle Zone FIV
  - 1 Consigliere eletto in rappresentanza dello Sport Velico Marina Militare
  - 5 Consiglieri eletti in rappresentanza degli Atleti di cui almeno 1 donna
  - 3 Consiglieri eletti in rappresentanza dei Tecnici

#### **Art. 98 – Riunioni**

- 1 – Il Consiglio federale deve riunirsi almeno quattro volte nel corso dell'anno e viene convocato dal Presidente federale e, nei casi previsti, dal Vicepresidente Vicario.
- 2 – E' validamente costituito quando sia presente almeno la metà dei componenti, compreso il Presidente o chi lo sostituisce. Per le delibere è richiesta la maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
- 3 – Funge da Segretario il Segretario della Federazione o, in caso di impedimento un membro della Segreteria federale da lui designato.

4 – Delle convocazioni deve essere inviato avviso scritto a mezzo servizio postale o con qualsiasi altro mezzo (fax, posta elettronica o altro mezzo legalmente riconosciuto) contenente l'ordine del giorno, la sede, la data e l'orario della convocazione, a coloro che vi partecipano o vi assistono. Tale avviso deve essere inviato almeno 10 giorni prima della riunione

5 – Alle riunioni del Consiglio federale partecipa, senza diritto di voto:

- il Presidente Onorario

Possono partecipare senza diritto di voto e su invito del Presidente federale:

- i Presidenti delle Commissioni Permanenti che non ricoprono la carica di Consigliere federale,
- un Presidente di Zona nominato dalla Consulta dei Presidenti di Zona di cui all'art. 55 comma 3 dello Statuto
- i tesserati che ricoprono cariche elettive presso l'ISAF, l'EUROSAF ed il CONI che non sono membri del Consiglio FIV.

Possono altresì essere ammessi in qualità di esperti senza diritto di voto, in occasione della trattazione di argomenti di loro competenza, coloro che il Presidente riterrà opportuno invitare.

6 – Alle riunioni del Consiglio federale devono essere sempre formalmente invitati i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti che partecipano senza diritto di voto.

#### **Art. 99 - Prima riunione del Consiglio Federale Riunione di Insediamento e relativi adempimenti**

1 - Il Presidente dell'Assemblea elettiva appena resi noti i risultati elettorali, sospende lo svolgimento dei lavori per consentire al nuovo Consiglio federale di riunirsi per predisporre ed approvare i Bilanci Programmatici di indirizzo di cui all'Art. 18, comma 4 dello Statuto, da sottoporre alla discussione ed approvazione da parte dell'Assemblea. Per tale riunione non è prevista specifica convocazione.

2 – Il Consiglio federale, tiene la sua riunione di insediamento entro un mese dalla elezione.

3 - In detta riunione elegge i Vice Presidenti, nomina i coordinatori di Settore, designa i rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici componenti del Consiglio di Presidenza, nomina il Presidente ed i componenti delle Commissioni Permanenti Consultive, nomina il Presidente e i componenti della Giuria d'Appello, della Commissione Disciplinare, della Corte Federale, nonché il Procuratore Federale, i suoi sostituti, il Giudice Disciplinare Sportivo ed il Medico Federale e, se necessario, il Direttore Tecnico ed il Direttore Sportivo.

#### **Art. 100 – Verbali delle riunioni**

1 – I verbali delle riunioni degli organi collegiali sono redatti dalla Segreteria federale, debbono essere sottoscritti dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario Generale, e debbono essere trascritti in apposito registro numerato e siglato in ogni sua pagina.

2 – Le deliberazioni del Consiglio federale sono redatte dal Segretario Generale e trascritte in apposito registro, numerate progressivamente e sottoscritte dal Presidente federale o da chi ne fa le veci e dal Segretario Generale.

#### **Art. 101 – Decadenza - Integrazione del Consiglio Federale**

1 – La decadenza del Consiglio federale è regolata dall'art. 29 dello Statuto FIV.

2 – Qualora ricorrano gli estremi per l'integrazione dell'organo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30 dello Statuto.

3 – I nuovi eletti a norma di detto articolo restano in carica sino al termine del quadriennio olimpico in corso.

### **CAPO X – CONSIGLIO DI PRESIDENZA**

#### **Art. 102 – Competenze e composizione**

1 – La composizione, le attribuzioni ed i poteri del Consiglio di Presidenza sono tassativamente previsti dall'art. 31 dello Statuto FIV.

2 – Funge da Segretario il Segretario della Federazione o un suo delegato, senza diritto di voto.

#### **Art. 103 – Riunioni**

1 - Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente in ogni momento, anche con avviso non formale.

2 - Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti tra i quali il Presidente o chi lo sostituisce.

3 - Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi la presiede.

4 - I Presidenti delle Commissioni ed i Responsabili dei Gruppi di Lavoro possono partecipare alle riunioni senza diritto di voto su invito del Presidente.

5 - Alle riunioni del Consiglio di Presidenza devono essere formalmente invitati i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti che partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell'organo stesso.

6 - Il Consiglio di Presidenza si può riunire in audio - video - conferenza o anche solo in audio conferenza purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia stata inviata a ciascun partecipante la documentazione inerente tutti gli argomenti trattati all'ordine del giorno;
- che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione.

#### **NORMA DI RINVIO**

**1** – Per quanto non previsto dal presente Regolamento in merito a compiti, composizione, costituzione, sistemi di votazione e funzionamento in genere degli Organi federali elettivi si fa espresso rinvio alle specifiche norme in materia stabilite dallo Statuto federale.

**2** – In difetto di diversa prescrizione la costituzione e le deliberazioni degli organi e degli organismi federali sono valide rispettivamente con la presenza della maggioranza dei componenti e con il voto della maggioranza dei presenti

### **CAPO XI – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

#### **Art. 104 – Composizione – Competenze**

**1** – Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente, da due membri effettivi e due membri supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale FIV e da due membri effettivi ed uno supplente di nomina da parte del CONI.

**2** – Per quanto concerne l'elezione, la costituzione, i compiti, il funzionamento e le eventuali sostituzioni trovano applicazione gli art. 32, 33 e 34 dello Statuto.

### **CAPO XII – SEGRETERIA GENERALE**

#### **Art. 105 – Attribuzioni**

**1** – Il Segretario Generale assiste alle riunioni delle Assemblee Nazionali, del Consiglio federale e del Consiglio di Presidenza e ne redige i verbali. Ha altresì facoltà di assistere a tutte le riunioni degli organi e commissioni federali con esclusione di quelli di giustizia e di controllo, a meno che non vi debba intervenire su richiesta dei rispettivi Presidenti per ragioni d'ufficio.

**2** – In caso di sua assenza o impedimento il Segretario Generale può farsi sostituire da un altro membro della Segreteria federale da lui nominato.

**3** – L'esecuzione di deliberazioni, provvedimenti e decisioni degli organi federali è affidata alla Segreteria Generale, che provvede altresì alla loro pubblicazione. Salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di inoltro, la pubblicazione costituisce a tutti gli effetti termine di conoscenza e decorrenza.

### **CAPO XIII – ORGANI ZONALI**

#### **Sez. I – ASSEMBLEA ZONALE**

#### **Art. 106 – Definizione – Attribuzioni – Convocazione**

**1** – L'Assemblea Zonale è il massimo organo della Zona; ad essa spettano i poteri deliberativi limitatamente alle competenze riconosciute dalla Statuto FIV alle sue strutture territoriali.

**2** – L'Assemblea Zonale può essere ordinaria e straordinaria, elettiva e non elettiva.

**3** - Le convocazioni e le attribuzioni sono regolate dagli art. 36 e 37 dello Statuto FIV.

**4** – L'Assemblea Zonale è convocata dal Presidente del Comitato di Zona.

#### **Art. 107 – Partecipanti con diritto di voto**

**1** – La partecipazione all'Assemblea Zonale con diritto di voto è riconosciuta ai rappresentanti degli Affiliati, con sede nel territorio della Zona, secondo la disciplina prevista agli artt. 19 e 36 dello Statuto.

**2** – Partecipano altresì con diritto di voto i rappresentanti delle componenti Atleti e Tecnici secondo la disciplina prevista all'art. 36 dello Statuto.

#### **Art. 108 – Partecipanti senza diritto di voto**

**1** – Partecipano all'assemblea senza diritto di voto gli Affiliati, con sede nel territorio della Zona che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 19, comma 3 dello Statuto, e quanti altri secondo la disciplina prevista all'art. 36 comma 6 e 7 dello Statuto.

**2** – E' preclusa la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari di sospensione o inibizione irrogati dagli Organi di Giustizia federali tuttora in corso di esecuzione ed a quanti non siano in regola con le quote associative.

#### **Art. 109 – Delege degli Affiliati – Impedimento dei Rappresentanti Atleti e Tecnici**

- 1 – Le deleghe degli Affiliati sono ammesse come segue:
  - nessuna delega nelle assemblee di Zona in cui si esaminano e si votano le candidature alle cariche nazionali secondo la disciplina dell'art. 60, comma A 6 dello Statuto;
  - nei numeri previsti all'Art. 36 comma 8 dello Statuto nelle altre Assemblee di Zona.
- 2 – Le deleghe devono essere sottoscritte dal Presidente dell'Affiliato e depositate prima dell'inizio dell'Assemblea di Zona.
- 3 – I rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici non possono essere portatori di deleghe. In caso di assenza od impedimento partecipano gli eventuali sostituti.

#### **Art. 110 – Ricorsi avverso l'attribuzione di voti**

- 1 – Le procedure relative ai ricorsi avverso l'attribuzione di voti e relative decisioni e comunicazioni sono regolate secondo la disciplina prevista al precedente art. 85 del presente Regolamento.

#### **Art. 111 – Requisiti di eleggibilità – Incompatibilità – Durata - Candidature**

- 1 – I requisiti di eleggibilità sono quelli tassativamente previsti dall'art. 56 dello Statuto FIV.
- 2 - Le incompatibilità sono quelle tassativamente previste dall'art. 57 dello Statuto FIV.
- 3 – Le cariche di Presidente, di Revisore dei Conti di Delegato Zonale e le altre cariche del Comitato di Zona previste all'art. 39 dello Statuto FIV hanno la durata di quattro anni e cessano allo scadere del quadriennio olimpico, fatti salvi i casi previsti all'art. 37, comma 2 dello Statuto.
- 4 – Le modalità per le candidature alle cariche di Zona sono regolate secondo la disciplina prevista al precedente art. 77 del presente Regolamento ed all'art. 60 – B dello Statuto FIV.
- 5 – L'accertamento delle condizioni di eleggibilità stabilite dallo Statuto Federale per le elezioni alle cariche zonali va eseguito dalla Commissione Disciplinare (Art. 45, comma 3 dello Statuto FIV).
- 6 - Qualora la Commissione verifichi a qualsiasi titolo l'irregolarità o improponibilità di una candidatura ne dà tramite la Segreteria federale motivata comunicazione telegrafica al candidato, il quale ha facoltà di proporre ricorso alla Corte federale, preannunciando lo stesso a mezzo telegramma, entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazione, seguito da lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente le motivazioni del ricorso stesso, da inviare entrambi in copia al Comitato di Zona.
- 7 – I ricorsi presentati con le modalità del precedente comma 6, saranno esaminati in via d'urgenza dalla Corte Federale che decide inappellabilmente. La decisione è comunicata all'appellante a mezzo telegramma e successiva lettera raccomandata, inviate anche in copia al Comitato di Zona. Non sono ammessi ricorsi sull'ammissibilità delle candidature direttamente in Assemblea.
- 8 – Ove il candidato non proponga ricorso nei termini e con le modalità di cui al precedente comma 6, la Commissione Disciplinare dispone l'esclusione dello stesso dall'elenco dei candidati.
- 9 – Le liste aggiornate e definitive devono essere consegnate al Presidente dell'Assemblea per essere esposte e lette in aula.

#### **Art. 112 – Commissione Verifica Poteri – Commissione di Scrutinio**

- 1 – La Commissione Verifica Poteri è costituita da un Presidente e da almeno due componenti effettivi, da due supplenti e dal Segretario che non ha diritto di voto nominati dal Presidente di Zona secondo la disciplina dell'art. 17, comma 3 dello Statuto FIV. I suoi membri devono essere scelti al di fuori dei componenti il Comitato di Zona di competenza e non devono essere candidati alle cariche elettive federali.
- 2 – La Commissione Verifica Poteri è organo permanente dell'Assemblea; si insedia prima dell'inizio dei lavori e termina le sue funzioni alla chiusura dei lavori assembleari.
- 3 – La Commissione Verifica Poteri provvede al controllo dei diritti di partecipazione e di voto.
- 4 – La Commissione Verifica Poteri deve redigere sommario verbale e riferire, prima dell'inizio dei lavori assembleari, su tutte le posizioni che ha considerato irregolari ai fini della partecipazione e del diritto di voto nonché su tutte le relative contestazioni. E', inoltre, la sola competente a constatare i quorum previsti. Eventuali contestazioni sulle decisioni adottate dalla Commissione vengono risolte dall'Assemblea su richiesta degli interessati prima dell'inizio dei lavori assembleari.
- 5 – La Commissione di Scrutinio composta da un Presidente e da quattro membri è eletta dall'Assemblea di Zona e svolge tutte le operazioni di scrutinio. In caso di impedimento del Presidente designato, la Commissione, una volta integrata, è presieduta dal componente più anziano per età.
- 6 – Il Presidente ed i membri della Commissione di Scrutinio non possono essere designati tra i candidati alle cariche federali.
- 7 – La Commissione di scrutinio redige il verbale relativo alle operazioni di scrutinio.

#### **Art. 113 – Adempimenti preliminari della Commissione Verifica Poteri**

- 1 – Il Comitato di Zona, prima dell'ora fissata per l'inizio dei lavori assembleari, provvede all'insediamento della Commissione, cui fornisce:
  - l'elenco degli Affiliati aventi diritto di voto
  - l'elenco di coloro che hanno diritto di partecipare
  - l'elenco dei Rappresentanti della componente Atleti aventi diritto di voto
  - l'elenco dei Rappresentanti della componente Tecnici aventi diritto di voto;

- le deleghe pervenute al Comitato di Zona
  - le schede elettorali per ciascuna votazione, distinte per le componenti Affiliati, Atleti e Tecnici, in caso di assemblea elettiva
  - gli elenchi dei candidati, distinti per le diverse votazioni, in caso di assemblea elettiva
- 2** – La Commissione, subito dopo l’insediamento, inizia le procedure di sua competenza:
- vidima per ciascuna distinta votazione tante schede quanti sono gli aventi diritto a voto risultati dai rispettivi elenchi
  - affigge all’esterno ed all’interno della sede dell’Assemblea gli elenchi dei candidati alle diverse elezioni.
- 3** – terminate le operazioni di cui al precedente comma 2, la Commissione inizia le operazioni di verifica poteri verificando, per ciascun delegato, il diritto di partecipazione e di voto, le deleghe eventualmente ad esso conferite e l’inclusione nel rispettivo evento. Se necessario procede all’identificazione tramite valido documento di identità.
- 4** – La Commissione effettuata la verifica ed il controllo sul numero dei delegati accreditati e relativi voti, validamente presenti, rimette al Presidente dell’Assemblea un verbale riepilogativo delle operazioni di verifica poteri.

#### **Art. 114 – Modalità di deliberazione delle Assemblee zonali**

- 1** – Le modalità per le delibere delle Assemblee Zonali sono quelle previste all’art. 20 dello Statuto FIV, che si applica per quanto compatibile.
- 2** – La votazione per acclamazione deve sempre avvenire all’unanimità.
- 3** – Il computo dei voti è affidato agli scrutatori sotto il controllo del Presidente dell’Assemblea. In caso di contrasto circa la validità di una scheda, il Presidente dell’Assemblea esprime al riguardo giudizio insindacabile. Le schede di votazione devono essere conservate ed allegate al verbale dell’Assemblea.

#### **Art. 115 – Apertura dell’Assemblea**

- 1** - L’Assemblea Zonale è dichiarata aperta dal Presidente del Comitato di Zona o da chi lo rappresenta, che ne assume la Presidenza provvisoria.
- 2** – L’Assemblea prende atto della relazione della Commissione Verifica Poteri e procede alla risoluzione di eventuali controversie insorte in sede di verifica relative alla partecipazione, al diritto di voto ed alla rappresentanza che vengono decise a maggioranza semplice, con l’astensione della parte interessata.
- 3** – Subito dopo, su invito di chi presiede provvisoriamente l’Assemblea, i delegati aventi diritto di voto procedono alla nomina dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea, costituito da un Presidente e da un Segretario, e della Commissione di Scrutinio di cui al precedente art. 112, comma 5 del presente Regolamento, che possono aver luogo anche per acclamazione.
- 4** – Qualora, nel corso dell’Assemblea, il Presidente della stessa ovvero il Segretario, si renda a qualsiasi titolo indisponibile, si procede all’integrazione dell’Ufficio di Presidenza con le stesse modalità di cui al precedente comma 3.

#### **Art. 116 – Compiti dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea- Svolgimento dei lavori**

- 1** – Il Presidente dell’Assemblea ha il compito di:
- a) dirigere i lavori dell’Assemblea stessa secondo le norme federali
  - b) redigere e comunicare all’Assemblea le liste delle candidature alle varie cariche di Zona
  - c) concedere o togliere la parola a quanti intendano intervenire o intervengano sugli argomenti posti all’ordine del giorno
  - d) fissare la durata massima ed il numero degli interventi
  - e) accettare o meno mozioni d’ordine e porle in discussione determinandone la precedenza
  - f) determinare il sistema di votazione tenendo conto di quanto stabilito dall’art. 20 comma 3 dello Statuto FIV
  - g) proclamare gli eletti dopo le votazioni, verificando il verbale di scrutinio e sottoscrivendolo
  - h) dichiarare chiusa l’Assemblea una volta esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno
  - i) controllare la rispondente stesura del verbale dell’Assemblea e convalidare tutti gli atti ad essa relativi.
- 2** – Il Segretario dell’Assemblea ha il compito di redigere il verbale della stessa e sottoscriverlo. Il compito di Segretario dell’Assemblea può essere assunto dal Segretario del Comitato di Zona secondo la disciplina prevista al successivo art. 130, comma 3 del presente Regolamento.
- 3** – Il verbale dell’Assemblea Zonale fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte. Il verbale, firmato dal Presidente dell’Assemblea, dal Segretario è redatto entro 15 giorni in duplice esemplare, uno dei quali conservato presso la sede del Comitato di Zona e l’altro trasmesso alla Segreteria Generale della FIV a mezzo raccomandata. Ciascun partecipante avente diritto di voto all’Assemblea Zonale nonché ogni rappresentante degli Affiliati ha facoltà di prendere visione di copia del verbale.

#### **Art. 117 – Operazioni di voto**

- 1** – Al termine della parte dibattimentale il Presidente dell’Assemblea dà inizio alle operazioni di voto per l’elezione, con votazioni separate e successive di tutte le cariche elettive federali secondo la disciplina prevista all’art. 37 comma 1 ed all’art. 60 – A e B dello Statuto FIV.
- 2** – Accertata la regolare posizione degli elettori, ognuno di essi riceve le schede elettorali relative alle votazioni cui è ammesso per poter esprimere, in apposito spazio riservato, le proprie preferenze indicando cognome e nome dei candidati

prescelti ed, in caso di omonimia, il numero progressivo riportato sulla lista affissa nei locali dell'Assemblea Zonale al fine di garantire la chiara ed inequivocabile identificazione della sua volontà, ovvero barrando con una "X" il nominativo o i nominativi in caso di utilizzo di schede prestampate.

3 – Le preferenze da indicare sono quelle indicate dallo Statuto FIV all'art. 60– A, comma 8 per le cariche nazionale e all'art. 60 – B, comma 6, per le cariche zonali.

4 – Completata l'operazione di votazione l'elettore deve inserire le proprie schede, debitamente piegate, nelle rispettive urne.

5 - L'espressione palese del voto determina la nullità dello stesso, con divieto di inserire la scheda nell'urna ed obbligo per l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea di farne menzione sul verbale, al quale deve essere allegata la scheda elettorale relativa.

#### **Art. 118 – Operazioni di scrutinio**

1 – Immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto, la Commissione di Scrutinio inizia le operazioni di scrutinio, in forma pubblica, seguendo comunque lo stesso ordine indicato nel caso di votazioni successive. Il computo dei voti è affidato agli scrutatori sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea.

2 – Uno dei componenti la Commissione di Scrutinio apre le schede una alla volta e le consegna al Presidente che legge il cognome del candidato votato, mentre almeno uno dei componenti la Commissione di Scrutinio registra il voto sul verbale di scrutinio. Tale procedura si ripete sino ad esaurimento delle schede.

3 – Nel verbale di scrutinio, rispettivamente per ciascuna votazione, deve essere riportato il numero dei votanti, il numero di preferenze ottenuto da ciascun candidato, il numero delle schede bianche e quello delle schede nulle.

4 – E' definita scheda bianca quella nella quale non siano riportate annotazione di alcun genere.

5 – E' definita scheda nulla quella che non consente la chiara identificazione della volontà dell'elettore o che contenga un numero di preferenze superiore a quello consentito, ovvero che sia tale da permettere l'identificazione dell'elettore stesso.

6 – Delle schede bianche e nulle, come pure di ogni controversia insorta al riguardo, deve essere fatta specifica menzione sul verbale di scrutinio. In caso di contrasto circa la validità di una scheda il Presidente dell'Assemblea esprime al riguardo giudizio insindacabile.

7 –Al termine delle operazioni la Commissione di Scrutinio redige un elenco definitivo dei candidati e dei voti da ciascuno ottenuti.

8 – Risulteranno eletti a componenti il Comitato i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Per l'elezione del Presidente di Zona vige la disciplina di cui all'Art. 23, comma 5 dello Statuto.

9 – Qualora due o più candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti si procede al ballottaggio tra i candidati con eguale numero di voti. In caso di persistente parità dopo due votazioni di ballottaggio vengono eletti i candidati più anziani di età.

10 – Le schede di votazione devono essere conservate ed allegate al verbale dell'Assemblea.

11 – Il materiale nel seguito elencato:

- a) verbale delle operazioni di scrutinio
- b) elenco degli Affiliati con diritto di voto
- c) elenco dei Rappresentanti Atleti con diritto di voto
- d) elenco dei Rappresentanti Tecnici con diritto di voto
- e) elenco dei presenti con diritto di partecipazione
- f) deleghe pervenute al Comitato di Zona
- g) schede elettorali scrutinate per ciascuna singola votazione

dovrà essere consegnato al termine delle operazioni di scrutinio alla Segreteria del Comitato di Zona.

#### **Art. 119 – Ricorsi**

1 – Gli Affiliati per il tramite del proprio Presidente ed i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici sono legittimati a proporre ricorso avverso:

- a) la regolarità dell'Assemblea Zona
- b) i risultati delle elezioni.

2 – I ricorsi, sottoscritti in originale. a pena inammissibilità, dal Presidente dell'Affiliato o dal Rappresentante degli Atleti e/o dei Tecnici, devono essere trasmesse alla Segreteria Generale della FIV entro 10 giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea Zonale con le seguenti modalità:

- a) consegna a mano nelle ore di ufficio con immediata annotazione sul protocollo generale
- b) invio di lettera raccomandata R.R. per il tramite del servizio postale nazionale o altro servizio di recapito, facendo fede il timbro postale di invio.

#### **Art. 120 – Adempimenti finali**

1 – La Segreteria Generale della FIV, ricevuto il verbale dell'Assemblea ed eventuali ricorsi, sottopone gli stessi al Consiglio Federale che, effettuato il controllo di legittimità, convalida o meno i risultati delle elezioni e ne da comunicazione formale al Comitato di Zona.

2 – Il Comitato Zonale, ricevuta la notifica di cui al precedente comma, invia comunicazione agli eletti.

**3** – Qualora il Consiglio Federale, con motivato provvedimento, deliberi di non procedere alla convalida dei risultati delle elezioni degli organi di Zona ovvero deliberi di accogliere ricorsi proposti da aventi diritto, procede contestualmente alla nomina di un Commissario Straordinario con il compito di gestire l'ordinaria amministrazione e provvedere, nei termini stabiliti dallo Statuto, all'indizione dell'Assemblea Straordinaria Zonale per il rinnovo degli organi di Zona.

## **Sez. II – COMITATO ZONALE**

### **Art. 121 – Il Presidente di Zona**

**1** – Il Presidente di Zona ha la rappresentanza legale del Comitato Zonale.

**2** – I poteri e le attribuzioni del Presidente di Zona sono previsti all'art. 38 dello Statuto FIV.

### **Art. 122 – Assenza o impedimento – Dimissioni**

**1** – In caso di assenza temporanea o impedimento le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

**2** – In caso di impedimento definitivo, cessazione dalla carica e/o dimissioni del Presidente di Zona, si applicano, per quanto compatibili, le fattispecie di cui all'Art. 29, comma 4 b) e c) dello Statuto. L'Assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche, dovrà essere convocata e tenuta nei termini di cui all'Art. 24, comma 6 dello Statuto.

**3** – In caso di dimissioni il Presidente di Zona deve darne immediata comunicazione scritta al Presidente Federale.

### **Art. 123 – Il Vicepresidente**

**1** – Il Vicepresidente viene eletto dal Comitato di Zona tra i suoi membri con votazione a scrutinio segreto a norma dell'art. 39 comma 3 dello Statuto FIV.

### **Art. 124 – Comitato di Zona: competenze e composizione**

**1** – Il Comitato di Zona, organo periferico della FIV è istituito dal Consiglio Federale nelle regioni o zone con almeno 10 Affiliati aventi diritto di voto.

**2** – Il Comitato di Zona, è composto dal Presidente e da un numero di componenti stabilito in ragione del numero degli Affiliati ai sensi dell'art. 39 comma 1 dello Statuto FIV.

**3** – Il Comitato di Zona eleggenella sua prima riunione il Vicepresidente ed il Segretario a norma dell'art. 39 comma 3 dello Statuto FIV. Dette nomine possono essere revocate con semplice delibera in qualsiasi momento.

**4** – Il Comitato di Zona nomina i responsabili zionali di settore ed ufficio, previsti all'art. 39 comma 3 dello Statuto FIV, secondo le disposizioni emanate dalla Federazione ed ha altresì facoltà di nominare altri responsabili in relazione alle esigenze organizzative interne, previo parere favorevole del Consiglio Federale. Detti responsabili partecipano alle riunioni del Comitato di Zona con solo voto consultivo. Qualora nella Zona abbia sede più di una Sezione SVMM esse si accordano per la designazione del loro rappresentante nel Comitato. Dette nomine possono essere revocate con semplice delibera in qualsiasi momento.

**5** - Il Comitato di Zona, in collaborazione con gli Organi federali centrali e seguendone le direttive, opera per il raggiungimento degli scopi istituzionali previsti dallo Statuto federale e per assolvere i compiti connessi con la gestione dell'attività federale nell'ambito della zona o regione di competenza, secondo le disposizioni del Consiglio Federale ai sensi dell'art. 39, comma 4 dello Statuto FIV.

**6** - Il Comitato di Zona ha inoltre le seguenti funzioni:

- a) vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello Statuto e delle altre normative federali da parte degli Affiliati e dei Tesserati ;
- b) verifica la regolarità della situazione degli Affiliati;
- c) promuove e coordina le attività sportive, didattiche, formative e promozionali della Zona secondo le direttive e gli indirizzi programmatici fissati dagli Organi deliberanti federali in tema di attività sportivo – agonistica, didattica, formativa e promozionale, diportistica e sociale;
- d) amministra, tramite il Delegato alle spese nominato all'interno del Comitato stesso a norma del vigente Regolamento di Amministrazione federale, le anticipazioni federali ed eventuali altri introiti, che dovranno essere concordati con gli Uffici amministrativi FIV e, comunque, gestiti con rigorosa osservanza del Regolamento di Amministrazione e Contabilità federale. Presenta, inoltre, un rendiconto relativo alle spese sostenute nel periodo di riferimento, secondo le direttive degli Organi deliberanti federali;
- e) riceve ed istruisce, unitamente al Consigliere federale, le domande di affiliazione e le trasmette, con motivato parere, al Consiglio Federale;
- f) su incarico del Consiglio federale coordina il calendario delle regate di Zona emanando i necessari provvedimenti funzionali ed organizzativi in ordine alla preparazione ed allo svolgimento delle manifestazioni da organizzare;
- g) osserva ed applica le normative federali ed attua, per quanto di competenza, i provvedimenti del Presidente federale, nonché le deliberazioni del Consiglio Federale e del Comitato di Presidenza.

**7** - Il Comitato stabilisce la propria sede preferibilmente presso una Società affiliata.

### **Art. 125 – Riunioni**

- 1 – Il Comitato di Zona si riunisce almeno tre volte all'anno e viene convocato dal Presidente.
- 2 – Le riunioni sono validamente costituite con la presenza del Presidente o del Vicepresidente e di almeno la metà dei suoi componenti eletti. Per le delibere è richiesta la maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
- 3 – Funge da Segretario il Segretario del Comitato di Zona
- 4 – Delle convocazioni deve essere inviato avviso scritto a mezzo servizio postale o con qualsiasi altro mezzo, contenente l'ordine del giorno, la sede, la data e l'ora a coloro che vi partecipano o vi assistono. Tale avviso deve essere inviato almeno 3 giorni prima della riunione.
- 5 – La Segreteria del Comitato di Zona deve invitare formalmente il Revisore dei Conti Zonale, che partecipa senza diritto di voto alle riunioni deliberanti del Comitato di Zona; nonché i consiglieri federali della zona che partecipano con voto consultivo ed i responsabili ed i componenti dei Settori e/o Gruppi di Lavoro che non siano Consiglieri federali, se invitati dal Presidente di Zona.

#### **Art. 126 – Verbali delle Riunioni**

- 1 – I verbali delle riunioni del Comitato di Zona e degli altri organi collegiali devono essere sottoscritti dal Presidente di Zona o da chi ne fa le veci e dal Segretario del Comitato di Zona e debbono essere trascritti su apposito registro numerato e siglato in ogni sua pagina.
- 2 – Copia dei verbali deve essere trasmessa tempestivamente alla Segreteria federale.

#### **Art. 127 – Decadenza ed integrazione degli organi elettivi**

- 1 – La decadenza di tutti gli organi collegiali elettivi è regolata dall'art. 29 dello Statuto per quanto applicabili.
- 2 – Qualora ricorrano gli estremi per l'integrazione dell'organo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30 dello Statuto.

#### **Art. 128 - Scioglimento del Comitato di Zona**

- 1 - In caso di scioglimento del Comitato di Zona per delibera del Consiglio Federale, tutti i componenti decadono dalla carica ed il Presidente passa le consegne al Commissario all'uopo nominato dal Consiglio Federale.
- 2 - La proposta di scioglimento del Comitato di Zona deve essere sottoposta al Consiglio Federale per l'esame e le opportune delibere nei seguenti casi:
  - a) accertate gravi irregolarità di gestione;
  - b) ripetute o gravi violazioni dell'ordinamento
  - c) constatata impossibilità di funzionamento; con mancato inoltro alla FIV dei rendiconti nei termini stabiliti;

#### **Art. 129 – Il Revisore dei Conti Zonale**

- 1 – Il Revisore dei Conti Zonale è nominato dal Consiglio Federale qualora venga concessa l'autonomia amministrativa a norma dell'art. 35, comma 6 dello Statuto e dura in carica per l'intera decorso del quadriennio olimpico.
- 2 – Il Revisore dei Conti Zonale non decade dall'incarico in caso di decadenza del Comitato di Zona.
- 3 - Le competenze del Revisore dei Conti Zonale sono, per quanto compatibili, quelle di cui all'art. 33 dello Statuto FIV.

#### **Art. 130 – Il Segretario del Comitato di Zona**

- 1 – Il Segretario del Comitato di Zona è eletto dal Comitato stesso tra i suoi componenti eletti.
- 2 – Il Segretario del Comitato di Zona coadiuva il Presidente di Zona nell'esercizio delle sue funzioni.
- 3 - Il Segretario del Comitato di Zona partecipa, nella qualifica, alle riunioni del Comitato di Zona e ne redige e sottoscrive i verbali unitamente al Presidente di Zona.

#### **Art. 131 – Il Delegato Zonale**

- 1 – Il Consiglio Federale nomina un Delegato Zonale nei casi di cui al comma 5 dell'art. 35. dello Statuto FIV.
- 2 – Le attribuzioni ed i compiti del Delegato Zonale sono previsti all'art. 41 dello Statuto FIV.

### **Sez. II - CONSULTA DEI PRESIDENTI DI ZONA**

#### **Art. 132 – La Consulta dei Presidenti di Zona**

- 1 – La composizione, i compiti, le funzioni e le attribuzioni della Consulta dei Presidenti di Zona sono tassativamente previsti all'art. 55 dello Statuto FIV.
- 2 - La consulta dei Presidenti di Zona deve essere convocata all'inizio di ogni quadriennio e ove convocata a richiesta da almeno un terzo dei Presidenti di Zona, deve essere riunita entro sessanta giorni. Funge da Segretario un Presidente di Zona di volta in volta incaricato dalla Consulta.
- 3 – Possono partecipare alle riunioni della Consulta i Consiglieri federali ed i rappresentanti degli organismi della Federazione specificatamente invitati dal Presidente federale.

### **CAPO XIV - INCARICHI SPECIALI**

### **Art. 133 – Commissari Straordinari ed Ispettori Federali**

**1** – Il Consiglio Federale, a norma dell'art. 28 , ha facoltà di attribuire incarichi speciali con le seguenti modalità:

- a) commissario straordinario, nel caso in cui lo stesso Consiglio Federale deliberi lo scioglimento di un Comitato di Zona a norma dell'Art. 28, comma 3, g), attribuendo allo stesso il compito di gestire l'ordinaria amministrazione e provvedere, nei termini stabiliti dallo Statuto, all'indizione dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo degli organi zonali;
- b) ispettore federale con l'incarico di effettuare controlli relativamente alle attività degli Organi periferici e delle Segreterie delle Classi veliche riconosciute, secondo le indicazioni e le direttive del Consiglio Federale.

## **CAPO XV - STRUTTURE FEDERALI**

### **Art. 134 – Classificazione**

**1** – L'organizzazione dell'attività velico – sportiva, svolta sotto l'egida della FIV, è articolata nei seguenti uffici e settori federali:

- Ufficio Affiliazioni e Tesseramento
- Ufficio Amministrazione
- Ufficio Stampa
- Settore Amministrazione ed Attività Periferica
- Settore Promozione, Immagine e Comunicazione
- Settore Attività Agonistica e Squadre Federali
- Settore Programmazione Attività Sportiva Nazionale
- Settore Quadri Tecnici
- Settore Attività Veliche Speciali

### **Art. 135 – Uffici Federali**

**1** – L'Ufficio Affiliazioni e Tesseramento provvede agli adempimenti connessi con le Affiliazioni ed al tesseramento, secondo le direttive e le disposizioni stabilite dal Consiglio federale.

**2** – L'Ufficio Amministrazione provvede agli adempimenti di carattere amministrativo – finanziario, in applicazione del Codice Civile, del Regolamento di Amministrazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio federale.

**3** – L'Ufficio Stampa provvede agli adempimenti di sua spettanza in applicazione delle disposizioni stabilite dal Consiglio federale ed in stretta collaborazione con il Settore federale di competenza.

### **Art. 136 – Settori Federali e Commissioni Permanenti Consultive Composizione, Convocazione ed operatività**

**1** – Ai Settori federali si applica la disciplina prevista all'art. 54 dello Statuto FIV.

**2** – Le Commissioni Permanenti Consultive sono stabilite dal Consiglio federale secondo la disciplina fissata dall'art. 28, comma 3, punto m) dello Statuto FIV.

**3** – Ai Settori ed alle Commissioni Permanenti Consultive competono le funzioni indicate nel presente Regolamento, nonché gli eventuali incarichi che il Consiglio federale ritiene di affidare loro.

**4** – La composizione dei Settori e delle Commissioni Permanenti Consultive è disciplinata dall'art. 54, commi 5 e 6 dello Statuto FIV.

**5** - Per l'operatività dei Settori, il Consiglio Federale individuerà, all'interno di ciascun Settore, secondo le necessità del momento e a sua discrezione, Aree di Attività specifiche ed omogenee nell'ambito delle mansioni e competenze stabilite dal presente Regolamento per i Settori stessi.

**6** - Per ogni Area di Attività il Consiglio Federale potrà indicare, possibilmente al suo interno, un Responsabile di Area, cui saranno demandate mansioni di proposizione e gestione delle Attività dell'Area, e con obiettivi e compiti specifici fissati dal Consiglio stesso. Al Responsabile di ogni Area, il Consiglio Federale, o il Consiglio di Presidenza per delega del Consiglio Federale, potrà affiancare, nominandoli di volta in volta, sino ad un massimo di 4 collaboratori scelti tra Tesserati professionalmente esperti nelle materie di competenza dell'Area, proposti in funzione delle esigenze operative. Gli organismi di Area saranno denominati Gruppi di Lavoro.

**7** - I Settori sono convocati ad iniziativa del proprio Coordinatore o su semplice richiesta di almeno il 50% dei Responsabili di Area del Settore, con lettera contenente l'Ordine del Giorno, sottoscritta dal Segretario Generale.

**8** - Gli organismi di Area (Gruppi di Lavoro) sono convocati ad iniziativa del proprio Responsabile sentito il Coordinatore di Settore, con lettera contenente l'Ordine del Giorno, sottoscritta dal Segretario Generale. Detti organismi, di norma, si raduneranno al massimo due volte all'anno, e svolgeranno il loro mandato preferibilmente utilizzando mezzi di comunicazione individuali (telefono, audio e/o tele conferenza, fax, e-mail, ecc.).

**9** - Le Commissioni sono convocate ad iniziativa del proprio Presidente, con lettera contenente l'Ordine del Giorno, sottoscritta dal Segretario Generale.

**10** - I Settori e/o i Gruppi di Lavoro e le Commissioni che ne sono assegnatarie devono curare l'inventario e la gestione del materiale federale (barche - attrezzature - vestiario, etc.), proponendo al Consiglio Federale l'eventuale assegnazione in uso.

**11** - I Settori e/o i Gruppi di Lavoro e le Commissioni che per l'attuazione dei loro programmi utilizzano fondi assegnati dal Consiglio Federale devono:

- far approvare dal Consiglio Federale il programma della attività con la relativa previsione di spesa;
- far approvare dal Consiglio Federale le delibere di spesa per l'attuazione delle singole parti del programma approvato;
- curare il controllo e la trasmissione della prevista documentazione alla Segreteria Generale e all'Ufficio Contabilità competenti per le liquidazioni e i pagamenti.

**12** - Il Segretario Generale fa parte di diritto dei Settori, dei Gruppi di Lavoro e delle Commissioni.

**13** - I Responsabili e i componenti i Gruppi di Lavoro che non sono Consiglieri Federali, prendono parte, con voto consultivo, alle riunioni del Comitato della Zona di appartenenza, se invitati

#### **Art. 137 - Settore Amministrazione ed Attività Periferica**

- 1 - Assiste la Presidenza nella formulazione dei bilanci federali da sottoporre a delibera del Consiglio Federale.
- 2 - Assiste la Presidenza nella verifica della gestione del Tesseramento e relativa elaborazione dati.
- 3 - Esamina i programmi di attività delle Zone e propone al Consiglio i relativi finanziamenti.
- 4 - Controlla l'attuazione dei programmi da parte delle Zone, avvalendosi della collaborazione dei Settori interessati.
- 5 - Controlla lo svolgimento delle attività di Zona collegate con il funzionamento dei Centri Federali Zonali, avvalendosi della collaborazione dei Settori interessati.
- 6 - Studia la normativa delle concessioni demaniali attinente la Federazione e le Società affiliate nonché quella fiscale, avvalendosi anche della consulenza di esperti a seguito di delibera del Consiglio Federale.
- 7 - Suggerisce al Consiglio Federale iniziative da adottare nei confronti dell'Amministrazione Statale e di altri Enti per la tutela degli interessi della FIV, degli Affiliati e dei Tesserati.
- 8 - Cura i rapporti con gli altri Settori interessati per quanto attiene all'interpretazione delle fonti normative ed agli interventi di natura legislativa.
- 9 - Formula suggerimenti e, a richiesta del Consiglio Federale, esprime pareri ed assolve incarichi in ordine a qualsiasi questione giuridica, statutaria e regolamentare, avvalendosi anche della consulenza di esperti a seguito di delibera del Consiglio Federale.

#### **Art. 138 - Settore Promozione, Immagine e Comunicazione**

- 1 - Studia e propone iniziative per lo sviluppo dei Tesserati, la promozione dell'immagine della Vela nell'ambito della Scuola e del Diporto.
- 2 - Segue l'attività pubblicistica e di propaganda e ne propone la realizzazione ed il coordinamento anche con l'ausilio di esperti.
- 3 - Studia e suggerisce le azioni promozionali e ne verifica l'attuazione.
- 4 - Studia e propone l'organizzazione di strutture operative finalizzate a suscitare l'interesse di partners e sponsor.
- 5 - Studia e propone iniziative per sviluppare il marketing sportivo e rendere organico il processo di comunicazione rivolto alla promozione di eventi ed operazioni presso Aziende e Marchi esterni ed ottenere stabili rapporti di collaborazione con partner e sponsor, anche attraverso l'ausilio di esperti.
- 6 - Studia e sviluppa iniziative per migliorare la comunicazione interna ed esterna.
- 7 - Cura l'edizione e la stampa delle pubblicazioni federali anche in accordo con i Settori interessati. Cura e sviluppa la comunicazione attraverso l'utilizzo di nuovi media ed in particolare Internet, anche attraverso l'ausilio di esperti.
- 8 - Cura e sviluppa le relazioni con enti esterni, sempre per quanto attiene alla promozione della vela.
- 9 - Propone e cura i programmi per l'attività del Diporto Velico con specifico riferimento alla normativa per la sicurezza della navigazione e promuove l'armonizzazione della normativa comunitaria di riferimento. In sinergia con i Settori di competenza promuove la realizzazione di manifestazioni sportive dedicate al Diporto Velico.
- 10 - Controlla le attività delle Scuole di Vela delle Società affiliate, SVA e del preagonismo e propone le azioni necessarie per lo sviluppo e la promozione.
- 11 - Propone e cura i programmi per la promozione dello Sport della vela nell'ambito giovanile e del preagonismo e Cadetti, avvalendosi degli indirizzi programmatici ed istituzionali fissati dal Consiglio Federale.
- 12 - Tiene i rapporti con le Segreterie delle Classi e degli altri Settori interessati ai programmi di attività del Settore

#### **Art. 139 - Settore Attività Agonistica e Squadre Federali**

- 1 - Propone i programmi per la preparazione olimpica e ne cura l'attuazione previa approvazione del Consiglio Federale, seguendone indicazioni e suggerimenti.
- 2 - Tiene in collaborazione con la Segreteria Generale i rapporti con gli Uffici del CONI preposti alla preparazione olimpica.
- 3 - Attraverso e con la collaborazione dei Tecnici, dei vari Gruppi di Lavoro e delle Segreterie delle Classi propone i programmi per le attività e la preparazione delle Classi e ne cura l'attuazione, previa approvazione del Consiglio Federale, seguendone indicazioni e suggerimenti.

4 - Propone, su suggerimento dei Tecnici e dei vari Gruppi di Lavoro, i componenti delle Squadre delle varie Classi e ne cura l'addestramento, segnalando gli equipaggi migliori per i passaggi di classe e le relative agevolazioni federali, quando previste.

5 - Formula proposte per l'assegnazione di borse di studio ed eventualmente di premi.

6 - Propone e cura la partecipazione delle Squadre alle regate di alto livello in Italia ed all'estero.

7 - Tiene i rapporti con i Tecnici e ne cura l'impiego in accordo con il Settore di competenza.

8 - Formula proposte di sviluppo dell'attività agonistica per la vela femminile, le tavole a vela, i multiscafi e di altre specialità in via di diffusione, curandone i programmi avvalendosi degli indirizzi e dei suggerimenti del Consiglio Federale

9 - Provvede all'addestramento dei Cadetti attraverso:

- l'iniziazione (Scuole di Vela)
- l'addestramento di base attraverso il Gioco Vela (Scuole di Vela)
- i raduni zonali presso i Centri Federali Zonali e/o gli Affiliati.

#### **Art. 140 - Settore Programmazione Attività Sportiva Nazionale**

1 - Tiene i rapporti con le Segreterie di Classe e propone, in accordo con le Segreterie stesse e con le Zone, il calendario delle manifestazioni nazionali e relativa distribuzione.

2 - Propone al Consiglio Federale, sentiti i suggerimenti e le indicazioni del Consiglio di Presidenza e dei Gruppi di Lavoro, la normativa relativa all'attività nazionale di regata con le agevolazioni finanziarie federali per i concorrenti e le Società organizzatrici.

3 - Propone il regolamento, il calcolo delle Ranking List nazionali e ne cura la diffusione, insieme ai risultati delle altre regate anche attraverso mezzi telematici.

4 - Studia e propone, su indicazione del Consiglio federale, metodi di classificazione delle Società affiliate in funzione delle loro capacità e strutture organizzative dell'attività agonistica.

5 - Tiene i rapporti con il Settore Amministrazione ed Attività Periferica, la Segreteria e gli Uffici federali per l'assegnazione dei rimborsi a Società ed Atleti.

6 - Propone al Consiglio federale l'organizzazione della Coppa PrimaVela e delle altre manifestazioni preagonistiche.

#### **Art. 141 - Settore Quadri Tecnici**

1 - Compila e tiene aggiornati gli Albi dei Quadri Tecnici.

2 - Da pareri sull'interpretazione dei Regolamenti di Stazza e di costruzione e sulle questioni riguardanti la stazza.

3 - Studia ed eventualmente propone l'adozione di nuovi tipi di barche e loro regolamenti.

4 - Rilascia, per delega del Consiglio Federale e nel rispetto dei Regolamenti Internazionali, i certificati di stazza per le barche appartenenti a Classi riconosciute, che non abbiano amministrazione autonoma.

5 - Provvede mediante ristazze totali o parziali, alla verifica della regolarità dei certificati di stazza quando ritenuto opportuno.

6 - Coordina l'attività nazionale ed internazionale di tutti i Quadri Tecnici federali, proponendone l'impiego al Consiglio Federale anche in base alle necessità dei vari Settori. In particolare i Gruppi di Lavoro Tecnici federali (ufficiali di regata arbitri e stazze) devono vigilare sull'operato dei Tecnici: ufficiali di regata, arbitri e stazzatori per armonizzarne funzioni ed operatività.

7 - Promuove i corsi di formazione per i Quadri Tecnici Federali, anche in base alle esigenze dei vari Settori. Promuove corsi di aggiornamento, sia per una necessaria periodica informazione dei Quadri Tecnici, sia in conseguenza di modifiche di Regolamenti e normative nazionali ed internazionali.

8 - Predispose i programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento prendendo contatto con esperti del settore, enti e/o istituti specializzati, al fine di costituire il corpo docenti ed i supporti Tecnici necessari ad una adeguata e completa preparazione dei partecipanti ai corsi. Predispose quanto necessario, mediante adeguati strumenti di comunicazione o altri mezzi, per conseguire un uniforme grado di addestramento dei Quadri Tecnici ed una uniformità dei contenuti dei corsi con particolare riferimento a quelli svolti presso sedi periferiche.

9 - Predispose programmi di ricerca e di sviluppo di tutti i materiali velici anche attraverso rapporti con Dipartimenti Universitari ed Istituti di Ricerca.

10 - Predispose e coordina operazioni di ricerca specifica promosse su richiesta di Settori e Commissioni federali nonché su incarico specifico del Consiglio Federale.

11 - Istituisce presso i Comitati di Zona le Sezioni ufficiali di regata.

12 - Esamina le proposte ed i programmi suggeriti dalle Zone, alle quali è demandato lo svolgimento di analoghi corsi zonali, verificandone la rispondenza alle direttive ed esigenze federali.

13 - Provvede a quant'altro possa occorrere per la miglior attuazione dei programmi di propria competenza.

#### **Art. 142 Settore Attività veliche Speciali**

1 - Propone al Consiglio federale i programmi di sviluppo delle nuove specialità veliche quali Match Racing, Team Racing, ed altre novità in via di definizione.

2 - Cura e predispose le relative Normative in accordo con i Settori di competenza.

- 3 – Tiene rapporti con l'ISAF, le classi veliche e gli altri organismi internazionali per la compilazione dei calendari annuali e per la definizione degli eventi da far svolgere in Italia.
- 4 - Propone il Regolamento ed i programmi del Circuito Nazionale Match Race, e ne cura lo svolgimento e la promozione in accordo con i Settori di competenza.
- 5 – Presenta al Consiglio federale il piano annuale delle assegnazione agli Affiliati delle manifestazioni veliche speciali.
- 6 – Coordina le richieste di svolgimento in Italia dei grandi eventi velici quali Campionati Mondiali ISAF, Europei EUROSAF, ed eventuali grandi eventi di classe stabiliti dal Consiglio federale, ne propone le sedi e gli Affiliati delegati allo svolgimento nei limiti e termini di apposite convenzioni.
- 7 – Svolge gli altri incarichi delegati dal Consiglio federale.

#### **Art.- 143 – Il Medico Federale**

- 1 - Il Medico Federale è nominato dal Consiglio Federale ed è componente di diritto della Commissione Medica.
- 2 - Il Medico Federale è responsabile del Servizio Medico Sportivo Federale, che attua avvalendosi di collaboratori in funzione delle singole esigenze.

#### **Art. 144 - Commissione Medica**

- 1 - La Commissione Medica è costituita a norma dell'Art. 54, comma 5 dello Statuto.
- 2 - Tiene i rapporti con la Federazione Medico Sportiva Italiana tramite il Medico Federale.
- 3 - Propone il programma per il Servizio Medico Sportivo Federale.
- 4 - Cura la valutazione medico - sportiva degli Atleti facenti parte delle rappresentative nazionali ufficiali delle classi Olimpiche avvalendosi del Medico Federale per eventuali interventi specialistici.
- 5 - Cura la valutazione e la preparazione fisiologica e psicologico - sportiva degli Atleti facenti parte delle rappresentative nazionali ufficiali.
- 6 - Cura, tramite il proprio Presidente che ne è componente di diritto, i rapporti con la Commissione Anti-doping della quale la Commissione Medica è consulente.
- 7 - Promuove la ricerca scientifica per soddisfare le esigenze ed i programmi della Federazione.

#### **Art. 145 - Commissione anti-doping**

- 1 - E' In ordine alla Commissione Anti-doping si rinvia a quanto all'uopo indicato nello specifico Regolamento.

#### **Art, 146 – Commissione Affari Giuridici e Carte Federali**

- 1 – La Commissione Affari Giuridici e Carte Federali è costituita a norma dell'Art. 54, comma 5 dello Statuto.
- 2 - Ha il compito di formulare suggerimenti e, a richiesta del Consiglio Federale, di esprimere pareri ed assolvere incarichi in ordine a qualsiasi questione giuridica, statutaria e regolamentare.

### **CAPO XVI - DIRETTORE TECNICO E DIRETTORE SPORTIVO NAZIONALE**

#### **Art. 147 - Direttore Tecnico Nazionale**

- 1 - Viene nominato dal Consiglio Federale con incarico di direzione e coordinamento dell'attività degli Istruttori di livello nazionale e zonale.
- 2 - Assiste e collabora con i Settori federali per predisporre e realizzare i programmi di preparazione e di partecipazione delle squadre federali alle regate.
- 3 - Assolve gli altri compiti assegnatigli dal Consiglio e dai Settori federali in tema di attività Tecnico - addestrativa.

#### **Art. 148 - Direttore Sportivo Nazionale**

- 1 - Viene nominato dal Consiglio Federale con incarico di coordinamento organizzativo dell'attività di preparazione e di partecipazione alle regate delle Squadre federali.
- 2 - Assiste il Direttore Tecnico Nazionale e gli Istruttori in attività presso le squadre federali, nei rapporti organizzativi con i componenti delle Squadre e dei Settori federali.
- 3 - Cura l'organizzazione logistica delle Squadre e dei relativi materiali Tecnici in occasione di trasferte.
- 4 – Cura, con l'assistenza della Segreteria federale, l'uso, la manutenzione e l'inventario dei mezzi nautici e stradali in uso alle squadre federali.
- 5 - Assolve gli altri compiti assegnatigli dal Consiglio e dai Settori federali.

### **CAPO XVII – ALTRI ORGANISMI**

#### **Art. 149 – Presidente Onorario e Comitato d'Onore**

- 1 – La nomina, le funzioni, e le attività del Presidente Onorario e del Comitato d'Onore della FIV sono disciplinate a norma dei rispettivi art. 50 e 51 dello Statuto FIV.

#### **Art 150 – Giuria d'Appello**

1 - La composizione, i compiti e le attribuzioni della Giuria d'Appello sono disciplinati a norma dell'art. 53 dello Statuto FIV.

2 - L'integrazione o la sostituzione di membri della Giuria d'Appello per qualunque causa, mancanza o indisponibilità, può avvenire in qualunque momento con semplice deliberazione del Consiglio Federale. Le nuove nomine restano in carica sino alla conclusione del quadriennio olimpico in corso.

## **CAPO XVIII – ATTIVITA' SPORTIVA**

### **Art. 151 – Attività velico - sportiva nazionale**

1 - Tutta l'attività velica che si svolge in Italia rientra sotto la giurisdizione della Federazione Italiana Vela, quale unica Autorità Nazionale Italiana per lo sport della vela, riconosciuta dalla International Sailing Federation (ISAF), dalla European Sailing Federation (EUROSAF) e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano a norma dell'art. 21, comma 2 dello Statuto del CONI stesso ed a norma dell'Art. 2 comma 3 del vigente Statuto FIV

2 - La FIV può delegare l'organizzazione dell'attività sportiva in Italia agli Affiliati in accordo con il vigente Regolamento di Regata della stessa ISAF.

### **Art. 152 – Normativa per l'attività velico- sportiva**

1 - L'attività velica sportiva organizzata in Italia è regolamentata da apposita Normativa federale annuale, approvata dal Consiglio federale sentite le Segreterie delle Classi veliche.

2 - La Normativa contiene il calendario delle manifestazioni, i criteri di partecipazione, le disposizioni per l'eventuale selezione dei partecipanti, le eventuali agevolazioni per gli Affiliati organizzatori e per i partecipanti, e riguarda sia l'attività nazionale che quella zonale.

3 - La Normativa federale è resa pubblica dalla FIV attraverso i mezzi ritenuti più opportuni, compreso il sito Internet federale e gli Affiliati.

### **Art. 153 – Attività velico - sportiva internazionale**

1 - Tutta l'attività velica sportiva internazionale, organizzata in Italia, sia per le classi veliche riconosciute che per quelle non riconosciute, deve essere autorizzata dalla FIV ed organizzata tramite gli Affiliati.

2 - Apposita Normativa federale annuale, approvata dal Consiglio federale, regola lo svolgimento in Italia di tutta l'attività internazionale e contiene il calendario delle manifestazioni e tutte le informazioni occorrenti all'organizzazione ed alla partecipazione.

### **Art. 154 – Effetti della Normativa federale**

1 - Il mancato rispetto delle prescrizioni e delle disposizioni contenute nella Normativa federale, da parte degli Affiliati e/o dei Tesserati, costituisce illecito disciplinare ed è perseguibile a norma del vigente Regolamento di Giustizia FIV.

## **CAPO XIX – DIPORTO VELICO**

### **Art. 155 – Manifestazioni veliche del diporto**

1 - L'attività velica svolta nell'ambito delle Manifestazioni per il Diporto non è sportiva ed è regolata da apposite disposizioni organizzative emanate dal Consiglio federale.

2 - Le Manifestazioni veliche del Diporto, organizzate con la collaborazione degli Affiliati, hanno lo scopo di:

- svolgere una adeguata azione promozionale nei confronti di quei velisti che non frequentano abitualmente i campi di regata,
- fornire una corretta informazione sulle opportunità che la FIV attua o intende attuare a favore di coloro che navigano a vela
- promuovere il tesseramento alla FIV e l'associazionismo verso gli Affiliati.

3 - Le disposizioni organizzative sono rese pubbliche dalla FIV attraverso i mezzi ritenuti più opportuni, compreso il sito Internet federale e gli Affiliati.

## **CAPO XX – ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITA'**

### **Art. 156 – Esposizione della pubblicità nelle manifestazioni veliche organizzate in Italia**

1 - L'esposizione della pubblicità nelle manifestazioni veliche è regolata da apposite disposizioni emanate dall'ISAF e dalla FIV, per le aree di rispettiva competenza e riguarda:

- la pubblicità in uso al concorrente;
- la pubblicità non in uso al concorrente.

2 - L'esposizione della Pubblicità in Uso al Concorrente è regolata dalla disciplina di cui al vigente CODICE ISAF PER LA PUBBLICITA', integrato dalle disposizioni FIV per quanto consentito dal Codice stesso ed approvate dal Consiglio federale.

3 – L'esposizione della Pubblicità Non in Uso al Concorrente è regolata dalla disciplina di cui alle Prescrizioni FIV, per quanto consentito dal Codice ISAF di cui sopra ed approvate dal Consiglio federale, Prescrizioni che fanno parte integrante di apposito Regolamento, emanato nel rispetto delle disposizioni ISAF.

### **Art. 157 – Effetti delle Prescrizioni**

1 – Il mancato rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nel Regolamento federale per l'Esposizione della Pubblicità da parte degli Affiliati e dei Tesserati, costituisce illecito disciplinare ed è perseguibile a norma del vigente Regolamento di Giustizia FIV.

## **CAPO XVIII – ESECUTIVITA'**

### **Art. 158 – Entrata in Vigore del Regolamento**

1 – Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

Δ Δ Δ Δ Δ

## **INDICE**

### **CAPO I – NORME GENERALI**

- Art. 1 - Scopi e fini istituzionali della FIV
- Art. 2 - Organizzazione federale
- Art. 3 - Soggetti della FIV
- Art. 4 - Affiliazioni – Tesseramento – Anno sportivo

### **CAPO II – AFFILIAZIONI E TESSERAMENTO**

#### **Sez. I – AFFILIATI**

- Art. 5 - Affiliazione
- Art. 6 - Requisiti
- Art. 7 - Procedura per le affiliazioni
- Art. 8 - Dello Statuto
- Art. 9 - Della sede sociale e delle attrezzature
- Art. 10 - Sede Sociale
- Art. 11 - Localizzazione della Società o Associazione Sportiva
- Art. 12 - Scelta della denominazione
- Art. 13 - Affiliazione di nuove Sezioni o gruppi Vela L.N.I.
- Art. 14 - Termini per le affiliazioni
- Art. 15 - Termini per la riaffiliazione
- Art. 16 - Rappresentanza sociale

#### **Sez. II – ATTI MODIFICATIVI**

- Art. 17 - Cambio di denominazione
- Art. 18 - Abbinamenti
- Art. 19 - Modifiche agli Statuti degli Affiliati – Verifiche
- Art. 20 - Fusione ed incorporazione di Affiliati
- Art. 21 - Modalità
- Art. 22 - Tesseramento in caso di fusione o incorporazione
- Art. 23 - Diritti e doveri degli Affiliati

#### **Sez. III – CONTROLLI FEDERALI**

- Art. 24 - Organismo di controllo delle affiliazioni

#### **Sez. IV – ATTI ESTINTIVI**

- Art. 25 - Cessazione del rapporto associativo
- Art. 26 - Effetti della cessazione

### **CAPO III – TESSERATI**

#### **Sez. I – DIRIGENTI – TECNICI – UFFICIALI DI REGATA**

- Art. 27 - Ordinamento dei dirigenti federali
- Art. 28 - Durata delle cariche
- Art. 29 - Revoca – Decadenza
- Art. 30 - Dirigenti sociali
- Art. 31 - Tecnici
- Art. 32 - Ufficiali di Regata (U. d. R.)

#### **Sez. II - TESSERATI**

- Art. 33 - Tesseramento
- Art. 34 - Modalità di tesseramento
- Art. 35 - Incompatibilità – Doppio tesseramento
- Art. 36 - Attività agonistico - sportiva – Assicurazione
- Art. 37 - Categorie di tesserati – Atleti
- Art. 38 - Scadenze del vincolo del tesseramento
- Art. 39 - Risoluzione del vincolo per giusta causa

- Art. 40 - Rinuncia al tesseramento da parte dell’Affiliato
- Art. 41 - Inattività dell’Affiliato e mancata assistenza tecnica ed organizzativa
- Art. 42 - Cambiamento di residenza del Tesserato
- Art. 43 - Sospensione della procedura
- Art. 44 - Obblighi dell’Affiliato e del Tesserato di nuova destinazione

**Sez. III – L.N.I. PRESIDENZA NAZIONALE – SPORT VELICO MARINA MILITARE**

- Art. 45 - Affiliazione – Localizzazione
- Art. 46 - L.N.I. Presidenza Nazionale: tesseramento
- Art. 47 - Sport Velico Marina Militare: Costituzione e tesseramento

**Sez. IV – TESSERAMENTI SPECIALI**

- Art. 48 - Tessere d’onore
- Art. 49 - Tesseramento militare
- Art. 50 - Tesseramento cittadini stranieri
- Art. 51 - Modalità di trasferimento di tesserati italiani ad altra Federazione
- Art. 52 - Doveri dei tesserati
- Art. 53 - Commissione Affiliazioni e Tesseramento

**CAPO IV – ENTI AGGREGATI**

**Sez. I – ENTI**

- Art. 54 - Gli enti aggregati
- Art. 55 - Modalità per la richiesta di riconoscimento
- Art. 56 - Obbligazioni per gli Enti Aggregati

**Sez. II – CLASSI E ASSOCIAZIONI DI CLASSE**

- Art. 57 - Norme per il riconoscimento delle classi
- Art. 58 - Statuti e Regolamenti delle Associazioni Nazionali di Classe
- Art. 59 - Norme per il riconoscimento delle Associazioni Nazionali di Classe – Controllo
- Art. 60 - Fini istituzionali delle Associazioni nazionali di Classe
- Art. 61 - Numeri velici e Certificati di Stazza e/o Rating
- Art. 62 - Attività sportiva delle Classi e delle Associazioni di Classe riconosciute

**Sez. III – SCUOLE DI VELA AUTORIZZATE (SVA)**

- Art. 63 - Autorizzazione e riconoscimento
- Art. 64 - Requisiti essenziali
- Art. 65 - Rinnovo dell’Autorizzazione
- Art. 66 - Ispezioni – Revoca dell’Autorizzazione

**Sez. IV – ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA**

- Art. 67 - Convenzioni

**CAPO V – ORGANI FEDERALI  
Sez. I – DELEGATI ATLETICI E TECNICI**

- Art. 68 - Delegati di Zona degli Atleti e dei Tecnici – Integrazione e/o riduzione dei delegati degli Atleti e dei Tecnici di Zona alle Assemblee Nazionali
- Art. 69 - Convocazione Assemblea elettiva Zonale
- Art. 70 - Elezioni dei delegati degli Atleti e dei Tecnici che rappresenteranno la Zona nelle Assemblee Nazionali

**Sez. II – CANDIDATURE ALLE CARICHE FEDERALI**

- Art. 71 - Assemblea di Zona
- Art. 72 - Modalità delle candidature
- Art. 73 - Candidature alle cariche nazionali
- Art. 74 - Modalità di votazione alle cariche federali centrali
- Art. 75 - Candidati dello Sport Velico Marina Militare
- Art. 76 - Accertamento condizioni di eleggibilità e compatibilità

**Sez. III – CANDIDATURE ALLE CARICHE ZONALI**

- Art. 77 - Modalità delle candidature alle cariche di Zona
- Art. 78 - Elezioni alle cariche zonali
- Art. 79 - Modalità delle votazioni

**CAPO VI – ASSEMBLEA NAZIONALE**

- Art. 80 - Definizione – Attribuzioni e Convocazione
- Art. 81 - Partecipanti con diritto di voto
- Art. 82 - Partecipanti senza diritto di voto
- Art. 83 - Convocazione – Partecipazione – Pubblicità dell’Assemblea
- Art. 84 - Deleghe degli Affiliati ed impedimento dei delegati Atleti e Tecnici
- Art. 85 - Ricorsi avverso l’attribuzione di voti
- Art. 86 - Commissione verifica poteri
- Art. 87 - Apertura dell’Assemblea
- Art. 88 - Modalità di deliberazione dell’Assemblea
- Art. 89 - Ufficio di Presidenza dell’Assemblea
- Art. 90 - Votazioni
- Art. 91 - Operazioni di scrutinio
- Art. 92 - Verbale dell’Assemblea

## CAPO VII – REFERENDUM

Art. 93 - Referendum

## CAPO VIII – IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE

Art. 94 - Compiti del Presidente federale

Art. 95 - Delega, assenza o impedimento – Dimissioni

Art. 96 - Il Vicepresidente

## CAPO IX – IL CONSIGLIO FEDERALE

Art. 97 - Competenze e composizione

Art. 98 - Riunioni

Art. 99 - Prima riunione Consiglio federale e relativi adempimenti

Art. 100 - Verbali delle riunioni

Art. 101 - Decadenza – Integrazione del Consiglio federale

## CAPO X – CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Art. 102 - Competenze e composizione

Art. 103 - Riunioni

## NORMA DI RINVIO

## CAPO XI – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 104 - Composizione – Competenze

## CAPO XII – SEGRETERIA GENERALE

Art. 105 - Attribuzioni

## CAPO XIII – ORGANI ZONALI

### Sez. I – ASSEMBLEA ZONALE

Art. 106 - Definizione – Attribuzioni – Convocazione

Art. 107 - Partecipanti con diritto di voto

Art. 108 - Partecipanti senza diritto di voto

Art. 109 - Deleghe degli Affiliati – Impedimento dei delegati Atleti e Tecnici

Art. 110 - Ricorsi avverso l'attribuzione di voti

Art. 111 - Requisiti di eleggibilità – Incompatibilità – Durata – Candidature

Art. 112 - Commissione Verifica Poteri – Commissione di Scrutinio

Art. 113 - Adempimenti preliminari della Commissione Verifica Poteri

Art. 114 - Modalità di deliberazione delle Assemblee zonali

Art. 115 - Apertura dell'Assemblea

Art. 116 - Compiti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea – Svolgimento dei lavori

Art. 117 - Operazioni di voto

Art. 118 - Operazioni di scrutinio

Art. 119 - Ricorsi

Art. 120 - Adempimenti finali

### Sez. II – COMITATO ZONALE

Art. 121 - Il Presidente di Zona

Art. 122 - Assenza o impedimento – Dimissioni

Art. 123 - Il Vicepresidente

Art. 124 - Comitato di Zona: competenze e composizione

Art. 125 - Riunioni

Art. 126 - Verbali delle riunioni

Art. 127 - Decadenza ed integrazione degli organi elettivi

Art. 128 - Scioglimento del Comitato di Zona

Art. 129 - Il Revisore dei Conti Zonale

Art. 130 - Il Segretario del Comitato di Zona

Art. 131 - Il Delegato Zonale

### Sez. III – CONSULTA DEI PRESIDENTI DI ZONA

Art. 132 - La Consulta dei Presidenti di Zona

## CAPO XIV – INCARICHI SPECIALI

Art. 133 - Commissari Straordinari ed Ispettori Federali

## CAPO XV – STRUTTURE FEDERALI

Art. 134 - Classificazione

Art. 135 - Uffici Federali

Art. 136 - Settori federali e Commissioni Permanenti Consultive- Composizione Convocazione ed operatività

Art. 137 - Settore Amministrazione ed Attività Periferica

Art. 138 - Settore Promozione, Immagine e Comunicazione

Art. 139 - Settore Attività Agonistica e Squadre Federali

Art. 140 - Settore Programmazione Attività Agonistica Federale

Art. 141 - Settore Quadri Tecnici

Art. 142 - Settore attività veliche speciali

Art. 143 - Il Medico Federale

Art. 144 - Commissione Medica

Art. 145 - Commissione anti – doping

Art. 146 - Commissione Affari Giuridici e Carte Federali

**CAPO XVI – DIRETTORE TECNICO E DIRETTORE SPORTIVO NAZIONALE**

Art. 147 - Direttore Tecnico Nazionale

Art. 148 - Direttore Sportivo Nazionale

**CAPO XVII – ALTRI ORGANISMI**

Art. 149 - Presidente Onorario e Comitato d’Onore

Art. 150 - Giuria d’Appello

**CAPO XVIII – ATTIVITA’ SPORTIVA**

Art. 151 - Attività velico – sportiva nazionale

Art. 152 - Normativa per l’attività velico – sportiva

Art. 153 - Attività velico – sportiva internazionale

Art. 154 - Effetti della Normativa federale

**CAPO XIX – DIPORTO VELICO**

Art. 155 - Manifestazioni veliche del diporto

**CAPO XX – ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITA’**

Art. 156 - Esposizione della pubblicità nelle manifestazioni veliche organizzate in Italia

Art. 157 - Effetto delle Prescrizioni

**CAPO XXI – ESECUTIVITA’**

Art. 158 - Entrata in vigore del Regolamento

∩ ∩ ∩ ∩ ∩